

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

114° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

4 ^a - Difesa	<i>Pag.</i> 12
5 ^a - Bilancio	» 13
6 ^a - Finanze e tesoro	» 15
7 ^a - Istruzione	» 55
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 58
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 60
10 ^a - Industria	» 61
11 ^a - Lavoro	» 64
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 82

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 12 ^a (Igiene e sanità)	<i>Pag.</i> 4
5 ^a (Bilancio) e 10 ^a (Industria)	» 9

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i> 89
Mafia	» 90
Riforme istituzionali	» 91

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 97
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 98

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 100
--------------------	-----------------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993

49ª Seduta

Presidenza del Presidente

PELEGRINO

La seduta inizia alle ore 15.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina la seguente domanda:

Doc. IV, n. 68, contro il senatore De Cosmo, per i reati di cui agli articoli 112, 323, secondo comma, del codice penale; e all'articolo 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio; abuso d'ufficio). (R 135, C 21ª, 68º)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore DE COSMO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Congedato il senatore De Cosmo, prendono la parola i senatori PINTO, FRANCHI, FILETTI, COCO, GIORGI e il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Giorgi di redigere la relazione per l'Assemblea.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A 7, C 21ª, 11º)

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei senatori PINTO e SAPORITO, nonchè del PRESIDENTE, la Giunta rinvia l'esame del seguente documento:

Doc. IV, n. 76, contro il senatore Florino, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale (diffamazione).

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

12^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993

4^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 12^a Commissione
CONDORELLI

indi del Vice Presidente della 2^a Commissione
DI LEMBO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
De Cinque.*

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (887)

Fagni ed altri. - Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri (438)

Zuffa ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena, nonché l'assistenza socio-sanitaria ai detenuti affetti da AIDS (510)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il senatore GUALTIERI fa presente che finora l'esame dei provvedimenti si è svolto in assenza dei Ministri interessati, ad eccezione del ministro Bompiani, e anche, per gran parte delle sedute, in assenza dei Presidenti delle due Commissioni. Rileva quindi che sono ormai trascorsi quasi trenta giorni dall'emanazione del decreto n. 3. Si chiede pertanto come possano procedere i lavori delle Commissioni in una situazione di disinteresse sostanziale del Governo.

Il senatore PREIONI fa presente che essendosi il Ministro della giustizia dimesso oggi, manca un interlocutore fondamentale a livello di Governo. Propone una sospensione dei lavori con il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta.

Il senatore SIGNORELLI non ritiene influenti le dimissioni del ministro Martelli ai fini della prosecuzione dei lavori delle Commissioni.

Il senatore MASIELLO osserva che il decreto n. 3 è stato emanato dal Governo nel suo complesso, e pertanto le dimissioni del ministro Martelli non sono determinanti ai fini della prosecuzione della discussione generale, che dovrebbe concludersi oggi.

Il senatore PERINA ritiene opportuno che i lavori proseguano.

Il senatore Raffaele RUSSO ritiene che sia proficuo continuare il dibattito, anche per valutare a fondo le proposte di eliminazione di alcuni articoli del decreto-legge in esame, che ritiene perfettamente condivisibili.

Il senatore PISATI fa presente che in ogni caso va sempre posta al centro dell'attenzione la proposta di eliminare gli articoli concernenti le tossicodipendenze.

Il senatore GUALTIERI ribadisce la gravità della perdurante assenza del Ministro della sanità, che ha precise competenze nelle materie trattate dal decreto-legge. Non sono poi pervenuti alle Commissioni i dati che il sottosegretario Mazzuconi aveva promesso di inviare.

Il senatore MOLINARI fa presente che per poter decidere sulle proposte di eliminazione degli articoli concernenti le tossicodipendenze è necessaria la presenza del Governo a livello di Ministri; lamenta inoltre il mancato invio dei dati riguardanti l'AIDS da parte del Governo.

Il presidente CONDORELLI osserva che il mancato invio dei dati promessi dal Governo determina delle difficoltà anche per il compito dei relatori.

Il relatore COCO ritiene che le dimissioni del Ministro della Giustizia causate dal coinvolgimento in una indagine giudiziaria abbiano rilievo anche ai fini della prosecuzione del dibattito su un decreto-legge che è stato reiterato già per tre volte. Ritiene comunque opportuno concludere la discussione generale, e rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il senatore DE CINQUE fa presente che il sottosegretario Mazzuconi, che ha sempre seguito il provvedimento in titolo, è oggi impegnata ad Avellino per i funerali di un agente di polizia penitenziaria barbaramente trucidato nei pressi di Avellino. Comunica di aver messo

a disposizione dei componenti delle Commissioni riunite una serie di dati.

Il presidente CONDORELLI ritiene opportuno che nella seduta odierna si concluda la discussione generale, rinviando ad altra seduta il seguito dell'esame.

Il senatore MASIELLO rileva che il decreto in esame, già reiterato in forme diverse per ben tre volte, si è progressivamente accresciuto di nuovi contenuti. Nella formulazione attuale contiene norme del tutto eterogenee, che vanno dalle tossicodipendenze, ai termini per la iscrizione all'albo dei revisori dei conti, all'attribuzione a contingenti militari di compiti di polizia penitenziaria. Dichiara quindi di condividere pienamente le proposte tendenti ad eliminare dal testo le norme sulle tossicodipendenze. Non ha pregiudiziali ideologiche sulla materia degli stupefacenti, trattandosi di un problema sociale sostanzialmente nuovo da affrontare con molta cautela. Ritiene comunque che due sole siano le posizioni logiche: quella della legalizzazione degli stupefacenti, e quella della criminalizzazione dell'uso oltre che dello spaccio. La criminalizzazione però nell'attuale situazione è spesso una finzione giuridica, come dimostra il trattamento riservato ai tossicodipendenti spacciatori. Il testo unico del 1990 è un assurdo, perchè non differenzia la posizione dell'assuntore da quella dei grandi spacciatori, contenendo delle norme che configurano una sorta di presunzione di spaccio. Ritiene del tutto preferibile quanto previsto dall'articolo 80 della legge n. 685 del 1975, che introduceva il concetto generico di modica quantità, attribuendo un'adeguata area di valutazione discrezionale al giudice che poteva considerare una serie di fattori: se infatti la soluzione scelta dal legislatore del 1975 ha dato luogo a problemi altri problemi ben più gravi sono sorti dalla legge del 1990. È quindi necessaria un'accurata indagine che tenga conto da un lato delle esigenze di tutela della società e della salute pubblica, e dall'altro della posizione dei tossicodipendenti, per i quali a nulla serve il carcere, anche alla luce della notevole diffusione degli stupefacenti negli stabilimenti di pena. Si dichiara poi del tutto contrario al ripristino delle magistrature speciali, e sottolinea come la legge del 1990 non abbia dato i frutti sperati da chi la aveva voluta, essendo servita solo ad intasare le carceri, per gli assurdi aggravamenti di pena che prevede. È per tali motivi che si dichiara favorevole alle proposte di espunzione dal testo del decreto delle norme sulle tossicodipendenze. Esprime poi netto dissenso rispetto alle norme riguardanti i detenuti affetti da infezione da HIV: i detenuti coinvolti sono solo centoventi, e comunque la norma del decreto è inutile, perchè ci sono precise disposizioni del codice di procedura penale vigente che consentono la fuoruscita dal carcere di questi soggetti. Occorrerebbe almeno triplicare il limite dei linfociti; in caso contrario è preferibile espungere anche queste disposizioni dal testo del decreto. Si dichiara contrario all'obbligo dello *screening* per i soggetti che entrano in carcere: occorre far prevalere le esigenze dei diritti individuali, e comunque la logica vorrebbe che tali norme fossero estese anche ad altre collettività, come i collegi, dove vi può essere contagio, ma in tal modo si arriverebbe a scelte aberranti. In ogni caso non è possibile

affrontare questi problemi nei tempi affrettati previsti per l'esame dei decreti legge.

Il senatore Raffaele RUSSO condivide l'opinione di quanti hanno sostenuto l'opportunità di scindere la trattazione del problema delle tossicodipendenze dalle altre materie già contenute nei precedenti decreti-legge decaduti. Si tratta, infatti, di una normativa estremamente complessa e delicata, che sarebbe opportuno affrontare senza l'assillo della scadenza dei termini di conversione di un decreto-legge ed avendo a disposizione dati concreti.

Il dibattito - d'altra parte - ha ampiamente evidenziato come nessuno degli intervenuti sia in possesso di una ricetta infallibile: pur nella divaricazione fra le diverse opinioni, in ciascuna di esse emerge una forte dose di dubbio e di incertezza.

Se è vero che il decreto è stato emanato alla vigilia di quella che sarebbe dovuta essere la prima verifica sulla operatività della legge Jervolino-Vassalli è comunque anche evidente che esso rappresenta un passo in avanti, in quanto esclude un'inaccettabile criminalizzazione dei consumatori di droga, pur mantenendo fermo il principio dell'illeceità dell'uso non terapeutico degli stupefacenti. D'altra parte lo stesso relatore Condorelli ha fornito ampi dati che testimoniano di un impatto complessivamente positivo della normativa del 1990, soprattutto in tema di prevenzione e di repressione del traffico illegale.

Permangono, in ogni caso, una serie di difetti nella normativa per ciò che attiene al trattamento dei consumatori di droga: in particolare sarebbe indispensabile far uscire dal circuito paragiudiziario incentrato sul concetto di dose media giornaliera personalizzata e sulle conseguenti, inevitabili indagini peritali i consumatori di droghe leggere, per le quali - come è noto - non si può mai parlare di vera e propria tossicodipendenza, tale cioè da indurre crisi d'astinenza. Inoltre sarebbe necessaria una serena riflessione circa l'opportunità di mantenere un sistema nel quale la distinzione fra presunto spacciatore e presunto consumatore viene rimessa alla sola misurazione della quantità di sostanza in suo possesso.

In conclusione il senatore Raffaele Russo si riserva di intervenire nuovamente, nel corso dell'esame degli emendamenti ed in Assemblea, su tutte le numerose altre questioni che formano oggetto del provvedimento.

Interviene poi il senatore GRECO che saluta con favore la modifica, operata con il decreto-legge, del testo unico del 1990, nato da una spinta emotiva verso la criminalizzazione dell'uso personale di stupefacenti ed espressione, dunque, di una scelta di vera e propria inciviltà giuridica che ha trasformato la vittima in carnefice e viceversa. Dissente pertanto da coloro che hanno auspicato lo stralcio di tutta la parte relativa al trattamento dei tossicodipendenti ed invita le Commissioni riunite a procedere con la maggiore celerità, almeno sui temi più urgenti contenuti nel decreto-legge, come quello testè ricordato e l'altro, drammatico, della liberazione dei detenuti affetti da AIDS.

Il senatore GUERRITORE rileva come la diversità nelle posizioni espresse da tutti gli intervenuti in ordine alle norme del decreto-legge

concernenti la revisione della normativa sugli stupefacenti discenda inevitabilmente dal prevalere o di un approccio di tipo giuridico o di uno di tipo medico-sociale. È dunque evidente come il problema in discussione abbia una genesi multidisciplinare.

Se si parte da un punto di vista legale è, a suo avviso, inevitabile giungere a scelte estremamente severe, anche in tema di repressione del consumo delle droghe, fino a porre in crisi la stessa distinzione fra consumatori e spacciatori: non si deve dimenticare che nell'esperienza concreta la due figure il più delle volte coeistono nella stessa persona e che di questo si fanno forti le organizzazioni criminali, sfruttando a proprio vantaggio, ad esempio, la situazione dei minori non imputabili.

D'altra parte un approccio severo e non permissivo rappresenta una scelta obbligata anche al fine di contenere la microcriminalità indotta dal traffico di droga e lo stesso diffondersi epidemico dell'AIDS, che ha trovato nei soggetti tossicodipendenti un facile terreno di diffusione.

Questo discorso porta anche ad affrontare il secondo problema trattato dal provvedimento, e cioè il trattamento penitenziario dei detenuti affetti da HIV: al di là di ogni polemica sullo *screening* obbligatorio o meno - bisogna tenere anche presente che chi viene a conoscere la propria situazione di sieropositività si vede recapitare una sentenza di morte - è inaccettabile l'idea che si possa proseguire in una sorta di politica dello struzzo: una volta accertata l'infezione da AIDS il soggetto dovrebbe essere sottratto al regime carcerario e trasferito in idonee strutture di cura, che purtroppo mancano.

Occorrerebbe anche, tornando al problema della tossicodipendenza, chiedersi se non sia il caso di ripristinare forme coatte di divezzamento per i tossicodipendenti, anziché soccorrerli con sedativi e droghe quando vengono condotti alle strutture mediche in crisi di astinenza: bisogna infatti aver chiaro che la tutela della collettività dall'assalto della camorra e della mafia - le quali traggono forti profitti dal traffico di droghe - deve restare il bene da privilegiare sopra ogni altro.

Il presidente DI LEMBO dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,35.

COMMISSIONI 5^a e 10^a RIUNITE
5^a (Programmazione economica, bilancio)
10^a (Industria)

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
ABIS

Intervengono il ministro del tesoro Barucci e il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Grillo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

(A 7, R 59^a, 1^o)

Il presidente ABIS comunica che non è ancora pervenuto il parere della 1^a Commissione sui presupposti di costituzionalità del disegno di legge n. 957, relativo alla soppressione dell'EFIM. Propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento a domani e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a domani, alle ore 11.

Convengono le Commissioni riunite.

Il presidente ABIS comunica infine che il ministro Barucci si è dichiarato disponibile a rispondere ad alcune domande dei senatori relative al processo di privatizzazione in corso.

Seguono alcuni quesiti.

Il senatore RASTRELLI si sofferma sul processo di scorporazione della SME attuato dall'IRI. Posto che il valore delle singole aziende risulta inferiore rispetto a quello realizzato dalla *holding* e, pur riconoscendo che la divisione in tre società della *holding* consente una più facile acquisizione da parte dei privati, rileva che tale decisione rientra nella autonomia gestionale della società piuttosto che nel processo di privatizzazione attuato dal Governo. Tale iniziativa, inoltre, non essendo accompagnata da alcuna normativa che riguardi l'esonero fiscale per le plusvalenze derivanti dallo scorporo, comporta una serie di oneri fiscali che si ripercuoteranno sui ricavi derivanti dalla vendita

delle società, provocando minori entrate rispetto a quelle stimate per le privatizzazioni. Perplessità sorgono infine dalle modalità con le quali l'IRI procede alla vendita della SME.

Il senatore PAGLIARINI domanda se il Ministro non ravvisi l'opportunità di promuovere azione di risarcimento nei confronti delle banche, che nel corso di questi anni, hanno continuato a finanziare l'EFIM pur in presenza di bilanci e di uno stato patrimoniale fortemente negativi.

Il senatore PIERANI richiede di conoscere le valutazioni del Governo in ordine alla gestione del complesso del sistema termale; infatti è necessario fornire certezze agli operatori del settore.

Il senatore CHERCHI domanda quando potranno essere disponibili, dopo l'approvazione del decreto sull'EFIM, le somme previste per il pagamento dei fornitori e quali siano le valutazioni del Governo in ordine alla proposta suggerita dal Commissario liquidatore di sospendere il pagamento delle imposte e degli oneri contributivi da parte delle imprese creditrici.

Il ministro BARUCCI risponde in primo luogo al senatore Cherchi, affermando che non ci sono difficoltà ad attuare le previsioni del decreto-legge per quanto concerne i pagamenti da effettuare da parte dell'EFIM. Sicuramente la maggiore incognita è costituita dalle decisioni della CEE in materia tanto che è stato previsto un incontro in sede comunitaria la prossima settimana. In ogni caso, la vicenda dell'EFIM ha avuto una risonanza sproporzionata che ha nuociuto alla soluzione della vicenda.

Rispondendo poi al senatore Pagliarini fa presente che l'ipotesi dell'incauto affidamento e della responsabilità delle banche non si può porre nel caso in esame, poichè l'EFIM era un ente di gestione avente un particolare assetto giuridico.

Circa poi il problema della gestione delle aziende termali, occorre definire un centro di imputazione della relativa responsabilità e dei connessi poteri di gestione, nella consapevolezza che il settore ha notevole rilievo economico e che occorre che esso stia sul mercato.

In ordine infine al quesito sollevato dal senatore Rastrelli in tema di scorporo della SME, fa presente che tale operazione non è costituita da conferimenti di quote di capitale, bensì consiste nella figura, giuridicamente nuova nel nostro sistema, della scissione di ramo aziendale, istituto che gode di un particolare trattamento fiscale.

Certamente il problema della SME era per certi aspetti paradossale, infatti l'ente era titolare di marchi significativi, che tuttavia non erano in grado di stare sul mercato, e di altre imprese avanzate. Nel suo complesso la pluralità di imprese, anzichè economie aveva prodotto diseconomie esterne. Ciò tanto più in una contingenza nella quale l'industria agroalimentare del Paese soffre di seri problemi e ha visto decrescere l'occupazione del settore, mentre gli investimenti operati dall'estero hanno portato ad un aumento della occupazione. Pertanto è indispensabile procedere alla specializzazione dei vari rami aziendali e

alla valorizzazione dei marchi, nella consapevolezza che riportando le imprese a razionalità economica si persegue anche il bene del Paese e si sviluppi l'occupazione. Tale operazione potrà permettere di ottenere dalla privatizzazione entrate superiori all'attuale valore della capitalizzazione del titolo SME in Borsa. Sarà inoltre cura del Governo evitare la delocalizzazione della sede di Napoli.

Il presidente ABIS ringrazia il Ministro delle comunicazioni testè rese e precisa che la seduta delle Commissioni riunite per l'esame del disegno di legge n. 957 avrà luogo domani, alle ore 15.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente ABIS avverte che le Commissioni riunite sono convocate domani, giovedì 11 febbraio, alle ore 15, per l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 957.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993

38^a Seduta

Presidenza del Presidente
Vincenza BONO PARRINO

La seduta inizia alle ore 16,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 4^a, 10^o)

Il PRESIDENTE avverte che la 1^a Commissione non ha ancora espresso il parere previsto dall'articolo 78, comma 3 del Regolamento, in mancanza del quale non è possibile iniziare l'esame del disegno di legge n. 950 di conversione del decreto-legge n. 21 del 1993. Comunica pertanto che la Commissione tornerà a riunirsi la prossima settimana con l'ordine del giorno che sarà diramato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,45.

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

ABIS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 19,10.***IN SEDE CONSULTIVA**

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877)

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ABIS facendo presente che si tratta di esprimere il parere sugli emendamenti in vista dell'esame in Assemblea.

Sentiti anche gli Uffici del Ministero delle finanze, comportano minori entrate non compensate, gli emendamenti 14.1, 35.100, 36.104, 36.24, lettera b) n. 2), 62.9, 65.7, 66.22, 67.0.1, 67.0.2, 66.6, 66.16, 62.103, 20.100 e 65.9 nonché 17.102, 20.100, 36.105, 62.103, 66.23/1, 20.103 e 62.104.

Poichè possono essere trasmessi ulteriori emendamenti e subemendamenti anche durante la seduta dell'Assemblea di domani mattina, occorre dare mandato al relatore, senatore Pavan, ai sensi dell'articolo 100, a seguire la seduta dell'Assemblea e quindi esprimere pareri *ad horas*.

Il senatore SPOSETTI chiede la ragione in base alla quale sia stata predisposta la proposta sopra illustrata: infatti il complesso degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito avrebbero dovuto essere sottoposti ad una valutazione complessiva relativamente al carattere tra di loro compensativo.

Il presidente ABIS spiega che la maggioranza degli emendamenti approvati dalla Commissione rientra in tale caratteristica di complessiva compensatività, tuttavia alcuni di essi operano un incremento di spesa: nei confronti di tali emendamenti la proposta è di esprimere un parere contrario per mancanza di copertura. Ciò accade, ad esempio, per l'emendamento 65.9, che è vero che sarebbe neutro per il bilancio dello Stato, ma provocherebbe una perdita di entrate per le regioni.

Il sottosegretario DE LUCA fa presente che l'emendamento 65.7 comporterebbe una perdita di gettito di circa 40 miliardi nel primo anno e di 80 negli anni successivi, mentre quello 65.9 provoca anch'esso una perdita di gettito, probabilmente nell'ordine dei 20 miliardi, ma che comunque occorre più accuratamente valutare. Fa poi presente che le modifiche apportate dalla Commissione hanno portato ad un aumento del gettito nell'ordine dei 970 miliardi, a causa dell'emendamento relativo all'aliquota fiscale sulle seconde case. Tali maggiori entrate sono state distribuite tra alcuni emendamenti di minore entrata, tra i quali principalmente quello relativo alla diminuzione dell'IVA per le opere di urbanizzazione, ed altre minori. Poichè i calcoli concernenti gli effetti finanziari del complesso degli emendamenti non possono che essere riferiti a stime, e quindi occorre disporre della necessaria elasticità, il Governo non può che essere contrario agli emendamenti che introducono rilevanti diminuzioni di entrata, quale è quello 66.6, il cui onere è valutato in circa 150 miliardi.

Il senatore SPOSETTI osserva che alcuni emendamenti provocano oneri di modesta entità, mentre altri, come quello relativo all'IVA per le opere di urbanizzazione, derivano dalla necessità di porre rimedio a errori del Governo, che hanno fatto sì che il testo originario del decreto-legge si presentasse compensato solo formalmente, senza tenere però conto della necessità di reperire i finanziamenti per coprire norme indispensabili, come quella in questione.

Il presidente ABIS, atteso che il parere potrebbe essere di segno favorevole relativamente all'emendamento 65.7 e di remissione al Governo per quanto concerne l'emendamento 65.9, propone di rinviare a domani il seguito dell'esame degli emendamenti, al fine di disporre di più chiari dati relativamente alla quantificazione dei loro effetti finanziari.

Concorda la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ABIS avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 febbraio 1993, alle ore 9, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 20,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993

55^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

FAVILLA

indi del Presidente

FORTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Carta e per l'Interno Murrura.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (905)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente FORTE dà conto dei pareri pervenuti, ed in particolare di quello della 5^a Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge, che i presentatori rinunciano ad illustrare.

In sede di articolo 1, sono posti separatamente ai voti e accolti gli emendamenti 1.1 (sul quale il relatore ed il Governo si rimettono alla Commissione), 1.2 e 1.3, con il parere favorevole del relatore e del Governo, nonchè l'emendamento 1.5 (sul quale il relatore ed il Governo si rimettono alla Commissione) dopo che il presentatore, accogliendo un suggerimento dei senatori Brina e Garofalo, ha modificato la data in esso prevista.

Gli altri emendamenti all'articolo 1, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 1.0.1, in sede di articolo 2 è ritirato l'emendamento 2.3, che il senatore PICCOLO si riserva di ripresentare in Assemblea.

Gli altri emendamenti all'articolo 2 sono posti separatamente ai voti e respinti.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 3.1, in sede di esame dell'articolo 4 sono posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 4.4 del Governo, con il parere favorevole del relatore, (dichiarandosi quindi assorbito l'emendamento 4.5) e 4.6 sul quale il relatore si rimette alla Commissione ed il Governo esprime parere favorevole. Tutti i restanti emendamenti all'articolo 4, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Dopo che è stato posto ai voti ed accolto l'emendamento 4.0.1, con il parere favorevole del relatore e contrario del Governo, è ritirato l'emendamento 4.0.2.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 5.1, in sede di articolo 6, sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 6.1 e 6.12 (di identico tenore) con il parere favorevole del relatore e del Governo, 6.4, 6.5, 6.7 e 6.8, con il parere favorevole del relatore e del Governo, nonché l'emendamento 6.10, con il parere favorevole del relatore e contrario del Governo, dopo le dichiarazioni di voto favorevole dei senatori PELLEGRINO (il quale rileva come l'emendamento sia conforme ad una sentenza della Corte Costituzionale) e REDI.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 6.3, 6.6, 6.9, 6.11 e 6.2; su tale ultimo emendamento, dichiaratisi favorevole il Governo e contrario il relatore, si apre il dibattito nel quale intervengono i senatori PELLEGRINO (il quale sottolinea che l'emendamento comporterebbe un onere finanziario aggiuntivo per il bilancio dello Stato negando il principio dell'autonomia finanziaria degli enti locali), REDI (il quale si dichiara favorevole all'emendamento), FERRARA Vito (il quale considera l'emendamento pleonastico), e PICCOLO (il quale fa presente che i comuni si sono trovati a sostenere improvvisamente pesanti oneri a causa della lunga inadempienza del Governo nel dettare una disciplina organica degli espropri).

In sede di articolo 7 il senatore PICCOLO, accogliendo un suggerimento del presidente Forte, ritira l'emendamento 7.1 e presenta l'emendamento 7.2, con il quale si precisa che possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito gli enti locali che hanno deliberato le alienazioni; l'emendamento 7.2, è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del relatore e del Governo.

In sede di articolo 8, il senatore PICCOLO sottolinea che gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 sono finalizzati a rendere più restrittiva l'interpretazione delle norme sulle assenze dal lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali; tali emendamenti sono posti separatamente ai voti e respinti, dopo che il senatore FERRARA Vito si è dichiarato favorevole alla *ratio* degli emendamenti stessi, ed il senatore PELLEGRINO si è invece espresso in senso contrario, anche nella considerazione che la materia debba essere disciplinata nell'ambito della nuova legge sulle elezioni comunali. Successivamente è posto ai

voti ed accolto l'emendamento 8.4 (che i presentatori trasformano in un articolo aggiuntivo, 8.0.1, dopo l'articolo 8), sul quale il relatore si esprime favorevolmente ed il Governo si rimette alla Commissione.

In sede di articolo 9, vengono ritirati gli emendamenti 9.3 (dopo che il relatore ha chiarito che il comma 3 va interpretato nel senso che le tariffe del servizio di trasporto funebre devono essere determinate in modo da coprire il costo complessivo di gestione) e 9.0.1, mentre gli altri emendamenti sono posti separatamente ai voti e respinti.

In sede di articolo 10, sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 10.3 e 10.5 (con il parere favorevole del relatore e contrario del Governo), 10.6 (sul quale il relatore si esprime favorevolmente ed il Governo si rimette alla Commissione), 10.16 (dopo che il relatore ha espresso parere favorevole, il Governo si è rimesso alla Commissione e il senatore GAROFALO ha dichiarato il voto favorevole del proprio Gruppo), 10.21 (sul quale il relatore si esprime favorevolmente ed il Governo si dichiara perplesso, rimettendosi infine alla Commissione) e 10.24 del Governo, sul quale il relatore si rimette alla Commissione. Viene poi ritirato l'emendamento 10.7. I restanti emendamenti, posti separatamente ai voti, sono respinti.

In sede di articolo 11, sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 11.4 (con il parere favorevole del relatore e del Governo), 11.6 (sul quale il relatore ed il Governo si rimettono alla Commissione ed il senatore PICCOLO svolge una dichiarazione di voto favorevole, sottolineando come l'emendamento possa contribuire a moralizzare la gestione degli enti locali, limitando la discrezionalità degli amministratori nell'emissione dei mandati), 11.9 (sul quale il relatore esprime parere favorevole ed il Governo si rimette alla Commissione) e 11.11 (sul quale il relatore ed il Governo si rimettono alla Commissione), dopo che il senatore REDI ha apportato una correzione per precisarne il senso. Viene altresì posto ai voti ed accolto l'emendamento 11.0.1, con il parere favorevole del relatore e del Governo.

L'emendamento 11.1 è posto ai voti e respinto, dopo le dichiarazioni di voto favorevole dei senatori PICCOLO e PELLEGRINO e contrario dei senatori GAROFALO e REDI; sono altresì posti separatamente ai voti e respinti gli altri emendamenti all'articolo 11.

In sede di articolo 12, vengono ritirati gli emendamenti 12.3 e 12.15 (che i presentatori si riservano di ripresentare in Assemblea). Il senatore PICCOLO aggiunge la propria firma all'emendamento 12.12, il quale è posto ai voti e respinto, dopo che il senatore GUGLIERI ha sottolineato il carattere penalizzante per le piccole aziende del disposto del comma 11.

Il senatore PICCOLO riformula poi l'emendamento 12.4, su suggerimento del relatore, riducendo le cifre indicate al comma 13 rispettivamente da 900 mila a 500 mila e da 120 mila a 100 mila; l'emendamento, così riformulato, è posto ai voti ed accolto, rimettendosi il Governo alla Commissione. Posti separatamente ai voti, risultano altresì respinti tutti gli altri emendamenti all'articolo 12.

In sede di articolo 13, è ritirato l'emendamento 13.1 e posto ai voti, è accolto l'emendamento 13.2 del Governo, con il parere favorevole del relatore.

In sede di articolo 14 l'emendamento 14.1, dopo che i presentatori lo hanno trasformato in un articolo aggiuntivo (14.0.1); è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del relatore e contrario del Governo; è altresì accolto l'emendamento 14.5, del Governo, di carattere formale.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 14.2, sono posti separatamente ai voti e respinti gli altri emendamenti all'articolo 14.

In sede di articolo 15, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 15.1, dopo che il relatore si è rimesso alla Commissione ed il Governo si è espresso in senso contrario.

In sede di articolo 16, il senatore PICCOLO, su suggerimento del senatore PELLEGRINO e del sottosegretario MURMURA, riformula l'emendamento 16.1, precisando che rientra nella previsione di cui al comma 1 il personale con anzianità di servizio di almeno 10 anni, maturata alla data del 5 marzo 1992; l'emendamento, così riformulato, è posto ai voti ed accolto.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 16.2, il relatore riformula l'emendamento 16.0.1, sopprimendone il comma 1; così riformulato, l'emendamento è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del Governo.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 16.0.2 e 16.0.4, il sottosegretario MURMURA, riformula l'emendamento 16.0.3, che è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del relatore. Infine è posto ai voti ed accolto l'emendamento 16.0.5 (rimettendosi il Governo alla Commissione ed esprimendosi in senso favorevole il relatore), con una correzione apportata dai presentatori su suggerimento del senatore PICCOLO, volta a circoscrivere l'applicazione della norma ai dipendenti che abbiano maturato diritto a pensione, dopo che il senatore FERRARA Vito ha dichiarato che la norma avrebbe dovuto essere estesa a tutti i dipendenti pubblici.

Si conviene, infine, di collocare tale emendamento come articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14.

In sede di articolo 17 i senatori GUGLIERI e GAROFALO ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 17.0 e 17.3 e 17.2, aggiungendo la propria firma all'emendamento 17.1; tale ultimo emendamento, posto ai voti, è accolto, dopo che il relatore ha espresso parere favorevole ed il Governo si è rimesso alla Commissione.

Passando agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 18.0.3, mentre sono ritirati gli emendamenti 18.0.1 e 18.0.2.

In sede di articolo 19, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 19.1, favorevoli il relatore ed il Governo, mentre, posti separatamente ai voti, sono respinti gli altri emendamenti.

Dopo che sono stati posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti all'articolo 20, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 20.0.1 del Governo, con il parere favorevole del relatore.

In sede di articolo 21 è posto ai voti ed accolto l'emendamento 21.3, con il parere contrario del relatore e del Governo; è conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 21.4. Successivamente è posto ai voti ed accolto l'emendamento 21.5 del Governo, con il parere favorevole del relatore. L'emendamento 21.2 è posto ai voti e respinto, mentre l'emendamento 21.6 è ritirato. Il senatore RAPISARDA interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 21.1, ricordando che la Regione siciliana ha già emanato una legge regionale proprio per realizzare la parità di trattamento tra gli enti locali dissestati e gli altri; sarebbe quindi assurdo imporre il recepimento della normativa sul dissesto, che comporterebbe conseguenze gravissime soprattutto per quei comuni siciliani che, grazie alla legge regionale n. 21 del 1991, si trovano oggi anch'essi a godere delle agevolazioni in tema di assunzione di personale concesse dalla Regione a proprio carico.

Dopo che il senatore GAROFALO ha dichiarato di comprendere la *ratio* dell'emendamento, pur non condividendo le scelte della Regione siciliana e dopo che il sottosegretario MURMURA ha espresso talune perplessità, il senatore RAPISARDA riformula l'emendamento, trasformandolo in un emendamento soppressivo dell'intero comma 9; tale emendamento è posto ai voti ed accolto, dopo che il relatore ha espresso parere favorevole ed il Governo si è rimesso alla Commissione.

In sede di articolo 22, dopo che è stato ritirato l'emendamento 22.0, è dichiarato decaduto l'emendamento 22.1.

In sede di articolo 23, è posto ai voti e respinto l'emendamento 23.1; è quindi posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del relatore, l'emendamento 23.0.1 del Governo, dopo che il sottosegretario MURMURA ha aumentato da due a cinque anni il periodo di tempo indicato al comma 6, ed ha apportato una correzione sopprimendo i commi 8 e 9 dell'emendamento.

In sede di articolo 25, è posto ai voti e respinto l'emendamento 25.1.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 26.1, in sede di articolo 27, è posto ai voti e respinto l'emendamento 27.1.

Dopo che sono stati posti ai voti e respinti gli emendamenti all'articolo 28, si passa agli emendamenti al disegno di legge di conversione.

L'emendamento 1.0.0.1 del Governo è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del relatore; posto ai voti, è invece respinto l'emendamento 1.0.0.2.

La Commissione, a maggioranza, dà infine mandato al relatore Triglia di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 905, di conversione del decreto-legge n. 8 del 1993, con le modifiche accolte dalla Commissione, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 11 febbraio, alle ore 15,30, non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente FORTE avverte altresì che la Sottocommissione pareri è convocata per domani, giovedì 11 febbraio, alle ore 15,30, per l'esame del disegno di legge n. 957, di conversione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell'EFIM, assegnato alle Commissioni riunite 5^a e 10^a.

La seduta termina alle ore 20,40.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (905)

AL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «secondo» con l'altra: «terzo».

1.1

PICCOLO, GAROFALO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato».

1.2

MANZINI, GUZZETTI, TRIGLIA, LEONARDI, COVELLO, FAVILLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I mutui afferenti l'edilizia giudiziaria e carceraria, con ammortamento a totale carico dello Stato sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga ad eventuali limitazioni quantitative e qualitative della sua attività creditizia».

1.3

GUZZETTI, LEONARDI, MANZINI, TRIGLIA, COVELLO

Al comma 3, sostituire la cifra: «186.500 milioni» con l'altra: «373.000 milioni». Conseguentemente, al comma 4, sostituire la cifra: «20.000 milioni» con l'altra: «40.000 milioni».

1.7

PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI

Sopprimere il comma 5.

1.4

PICCOLO

Sopprimere il comma 5.

1.6

GAROFALO

Al comma 7, aggiungere il seguente periodo:

«Per i contributi assegnati fino al 18 novembre 1992 il termine di sessanta giorni per il rendiconto decorre dal 28 febbraio 1993».

1.5

PICCOLO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli enti comunali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, e successive modificazioni, esistenti alla data della presente legge, possono essere *trasformati, con delibera del consiglio comunale in società per azioni* ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. La stessa delibera disporrà l'approvazione dello Statuto delle nuove società per azioni e la nomina dei componenti l'assemblea sociale che in prima istanza sarà presieduta dal sindaco.

2. La commissione amministratrice dell'ente comunale è tenuta a ratificare nei 30 giorni successivi all'avvenuta esecutività, la delibera consiliare con la quale è disposta la *trasformazione*.

3. Il patrimonio netto dell'ente comunale, risultante dall'ultimo bilancio è trasferito, previo accertamento della sua consistenza, effettuato da parte della commissione amministratrice, sulla base di quanto disposto dall'articolo 2343 del codice civile alla società per azioni e ne costituisce il capitale iniziale. La società per azioni derivante dalla trasformazione emetterà azioni del valore di lire 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.

4. Le azioni della società di cui al comma precedente sono, in prima istanza, attribuite al comune che ne dispone ai sensi delle norme di cui alla legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni.

5. Il sindaco in qualità di presidente dell'assemblea sociale convocherà l'assemblea per gli adempimenti di legge entro 20 giorni dalle ratifiche da parte della commissione amministratrice di cui al comma 2.

6. Ai fini fiscali si applicano le norme di cui all'articolo 7 della legge n. 218 del 1990.

7. Lo stato giuridico della gestione delle superfici commerciali esistenti di proprietà degli enti comunali al momento della trasformazione deve essere ricondotto nell'ambito della normativa in vigore per il commercio in sede fissa, anche in deroga alle previsioni della pianificazione commerciale locale».

1.0.1 SPOSETTI, GIORGI, TADDEI, MINUCCI, NERLI,
GAROFALO, BRINA, LONDEI

Art. 2.

Sopprimere il comma 3.

2.1 PICCOLO

Al comma 3, sostituire le parole: «sulla quarta rata trimestrale» con le altre: «con quattro quote di pari importo sulle rispettive rate trimestrali del 1993».

2.2 PICCOLO

Al comma 5, aggiungere, in fine: « , nonchè alla presentazione della dichiarazione congiunta del legale rappresentante dell'ente e del segretario generale dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilità e di quello per la disciplina dei contratti previsti dall'articolo 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e di adozione delle misure organizzative previste dagli articoli 2, 4, 12 e 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

2.3 PICCOLO

Art. 3.

Al comma 5, sopprimere la lettera d) e conseguentemente alla lettera e) sostituire la cifra: «174.300» con l'altra: «190.300».

3.1 PICCOLO

Art. 4.

Al comma 7, dopo le parole: «è consentita», inserire le seguenti:

«Dopo aver identificato i motivi del dissesto finanziario ed aver avviato le conseguenti azioni giudiziarie a carico delle persone che le

hanno causate ed a carico dei revisori dei conti che non le hanno tempestivamente evidenziate».

4.3

PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI

Al comma 10, dopo le parole: «lire 80.000 milioni per l'anno 1992», inserire le seguenti: «e lire 75.000 milioni a decorrere dall'anno 1993».

4.4

IL GOVERNO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di lire 75.000 milioni per l'anno 1993. Detto importo è distribuito, per il successivo riparto tra le comunità montane, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano con i criteri di cui al comma 9».

4.5

CAMPAGNOLI, RABINO

Al comma 14, sostituire la parola: «possono» con «devono» e conseguentemente dopo le parole: «relative spese» aggiungere le seguenti: «ove non siano state già previste in bilancio, fermo restando l'obbligo di approvare il piano finanziario prima del progetto».

4.1

PICCOLO

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non si applica altresì per i mutui autorizzati con legge 23 dicembre 1992, n. 505, a favore dei comuni delle zone del Belice colpiti dal terremoto del 1968 e di quelli della Sicilia occidentale colpiti dal terremoto del 1981».

4.6

RUSSO Michelangelo, SCIVOLETTO, GAROFALO, SPOSETTI, CUSUMANO, INZERZILLO, CIMINO, GRECO, FERRARA Vito

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le quote di finanziamento previste da leggi speciali mediante mutui con ammortamento a prevalente o tale carico dello Stato ancora disponibili per mancato utilizzo o altra causa possono essere ridistribuiti dai competenti Ministeri nel rispetto delle condizioni

previste dalle leggi stesse entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.2

RAVASIO, CITARISTI, CARRARA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contributi per interventi di riassetto territoriale)

1. Per interventi di riassetto territoriale, i cui progetti dovranno ottenere l'approvazione dell'Ufficio del genio civile di Pavia, sono assegnati lire 10.000 milioni nell'anno 1993 e lire 10.000 milioni nell'anno 1994, di cui lire 5.000 milioni per ciascun anno da destinarsi all'amministrazione provinciale di Pavia e lire 5.000 milioni alla comunità montana dell'Oltrepò Pavese.

2. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno anno 1993 e 1994 si provvede, quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 5.000 milioni per i medesimi anni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiente».

4.0.1

GUZZETTI, LEONARDI, MERIGGI, ANDREINI,
SENESI, TRIGLIA, COVELLO, RABINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Concessione di mutui a finanziamento della maggior spesa conseguente a variazioni di aliquota dell'IVA)

1. La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'Istituto per il credito sportivo sono autorizzati a concedere mutui di durata pari a quella dei mutui originari agli enti pubblici territoriali e loro consorzi per il finanziamento della maggiore spesa conseguente alla variazione, a far tempo dal 1° gennaio 1993, dell'aliquota IVA per le seguenti opere in corso di esecuzione al 31 dicembre 1992:

a) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) gli impianti sportivi di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

c) gli immobili di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi compresi manufatti per sepoltura nonché aree destinate a costruzione ed ampliamento di cimiteri;

d) gli impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie e relativi collettori di adduzione;

e) gli impianti destinati allo smaltimento-riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani solidi e liquidi.

2. In deroga alle vigenti disposizioni che regolano la concessione di mutui agli Enti di cui al comma 1 e alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 e di cui al decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'Istituto per il credito sportivo sono autorizzati a concedere mutuo cumulativo per il finanziamento della maggiore spesa per imposta sul valore aggiunto, anche se relativa ad interventi originariamente non finanziati dagli stessi.

3. La domanda di mutuo, corredata da certificazione del Segretario dell'ente, attestante la maggiore spesa da sostenere, va presentata dagli enti interessati, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per la deliberazione del mutuo di cui al comma 2 non è necessaria la preventiva approvazione del piano finanziario di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Con la delibera di assunzione del mutuo l'ente dimostra l'effettiva possibilità di pagamento della rata d'ammortamento.

5. In conto del mutuo concesso sono spesabili tutte le maggiori spese per imposta sul valore aggiunto, anche se l'ente ne ha già disposto il pagamento a far tempo dal 1° gennaio 1993.

6. In deroga al disposto dell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, le prestazioni, fatturate entro il 31 dicembre 1992, per le opere di cui al comma 1 del presente articolo si considerano effettuate ove la fattura emessa sia stata registrata ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e considerata per la liquidazione periodica prevista dall'articolo 27 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».

4.0.2

LEONARDI, TRIGLIA, PAVAN

Art. 5.

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis. I comuni, che nei bilanci di previsione 1993 hanno previsto un gettito per ICI calcolata in misura eccedente l'aliquota minima del 4

per mille, dovranno destinare tale eccedenza prioritariamente al rimborso dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni in applicazione delle disposizioni stabilite dal comma terzo dell'articolo 12 del decreto-legge 13 marzo 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, provvedendo alla conseguente variazione di bilancio entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vincolando, in mancanza, l'intero gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota eccedente quella minima per l'ICI».

5.1

PICCOLO

Art. 6.

Al comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione».

6.1

PICCOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «del presente decreto», con le altre: «della legge di conversione del presente decreto».

6.12

GAROFALO

Al comma 2, dopo le parole: «le acquisizioni» aggiungere le seguenti: «o occupazioni d'urgenza».

6.2

PICCOLO, GAROFALO

Al comma 2, dopo le parole: «aree effettuate» aggiungere le seguenti: «anche mediante occupazione d'urgenza».

6.3

PICCOLO

Al comma 2, sostituire le parole: «il 31 dicembre 1991» con le altre: «la data di entrata in vigore del presente decreto».

6.4

PICCOLO

Al comma 2, dopo le parole: «per le maggiori somme» inserire le seguenti: «, anche a titolo di risarcimento danni per accessione invertita, occupazione senza titolo, interessi legali e svalutazione monetaria.».

6.5

PICCOLO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «erariale competente per territorio» con le altre: «comunale purchè il valore dell'indennità non risulti superiore al criterio stabilito dall'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359».

6.6 PICCOLO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e ai sensi» con le altre: «o rideterminate ai sensi».

6.7 PICCOLO

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «o di interesse pubblico».

6.8 PICCOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i mutui di cui ai commi precedenti non si applica la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successivamente prorogata dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

6.9 PICCOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, è sostituito dal seguente:

“1. Il proprietario di terreno occupato per finalità di pubblica utilità per opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, anche a mezzo di soggetti attuatori delegati, ha diritto al risarcimento del danno, con esclusione della retrocessione del bene, qualora con sentenza passata in giudicato sia stata accertata l'occupazione senza titolo per mancanza di provvedimento di esproprio nei termini, per dichiarazione di illegittimità del decreto di occupazione o di esproprio o del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera”».

6.10 PICCOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'imposta straordinaria sugli immobili (ISI) e l'imposta comunale sugli immobili (ICI) non sono dovute dai proprietari per le aree temporaneamente occupate e finalizzate alla espropriazione per pubblica utilità dalla data di notifica del decreto di occupazione temporanea. In sua vece l'imposta è dovuta dall'occupante il quale deve rimborsare l'imposta straordinaria eventualmente corrisposta dal

proprietario entro sessanta giorni dalla richiesta di rimborso a mezzo nota raccomandata con allegata copia del documento di avvenuto pagamento».

6.11 PICCOLO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1 PICCOLO

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito»;

Conseguentemente, nell'ultimo periodo, sostituire la parola: «operazioni», con l'altra: «alienazioni».

7.2 LA COMMISSIONE

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1 PICCOLO

Sopprimere le parole: «, oltre che».

8.2 PICCOLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il quarto comma dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 è sostituito dal seguente:

“Le assenze di cui ai commi primo e secondo sono retribuite”».

8.3 PICCOLO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Indennità di carica degli amministratori degli enti locali)

1. Sono da considerare legittime le delibere relative all'adeguamento dell'indennità di carica degli amministratori degli enti locali, assunte

tra un censimento e l'altro, che facciano riferimento alla popolazione residente nel comune, calcolata alla fine del penultimo anno secondo i dati dell'ISTAT».

8.0.1 (già 8.4)

D'ALESSANDRO PRISCO, SPOSETTI, BRINA,
GAROFALO, FERRARA Vito

Art. 9.

Al comma 2 sopprimere la parola: «Anche».

9.1

PICCOLO

Al comma 2, dopo le parole: «30 novembre» aggiungere la seguente: «1992».

9.2

PICCOLO

Sopprimere il comma 3.

9.2-bis

PICCOLO

Al comma 3 sostituire la cifra: «100» con l'altra: «20».

9.3

PICCOLO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

L'articolo 270, comma primo, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“270. Tariffa - La tassa è determinata in relazione all'uso cui i locali sono destinati con riferimento ai volumi per i locali destinati ad attività commerciale, industriale o artigianale o di pubblico esercizio, alla superficie per le aree servite, per gli uffici e per le abitazioni e per queste ultime anche con riferimento al numero delle persone e alla loro capacità produttiva di rifiuti e alla durata di abitazione dell'immobile.

Le aree dei mercati occupate settimanalmente dai venditori ambulanti corrispondono la tassa in misura proporzionale alle giornate per le quali hanno titolo di concessione”.

9.0.1

PICCOLO

Art. 10

Al comma 1 sostituire le parole: «31 ottobre» con le altre: «30 settembre».

10.1 PICCOLO

Sopprimere il comma 3.

10.2 PICCOLO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni indicate nella tabella allegata al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 1989 n. 384, come integrata dall'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, non possono essere in qualsiasi caso modificate».

10.22 PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «Per l'anno 1992».

10.3 TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, VOZZI, RAVASIO, RABINO

Al comma 3, sopprimere le parole: «, purchè con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'».

10.4 PICCOLO

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «È stabilito al 30 aprile 1992» con le altre: «È stabilito al 30 aprile di ogni anno».

10.5 TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, VOZZI, RAVASIO, RABINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per gli anni 1993 e 1994 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere derivante si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.6 FORTE, SCHEDA, PICCOLO, FERRARA Vito, RABINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uomo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.7 PICCOLO

Sopprimere il comma 5.

10.8 PICCOLO

Al comma 5 sopprimere l'ultima parte dalle parole: «con le esclusioni» sino alla fine.

10.23 PICCOLO

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli importi del presente comma sono ridotti al 50 per cento nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

10.9 PICCOLO

Al comma 9, sostituire le parole: «di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo» con le altre: «e massimo fissati al precedente comma 6».

10.10 PICCOLO

Al comma 8 sostituire le parole: «di lire 10 al metro cubo» con le altre: «di cui al precedente comma 6».

10.11 PICCOLO

Al comma 10, lettera a), sostituire la cifra: «100.000» con l'altra: «30.000».

10.12

PICCOLO

Al comma 10, lettera b), sostituire la cifra: «100.000» con l'altra: «30.000».

10.13

PICCOLO

Al comma 10, lettera c), sostituire la cifra: «100.000» con l'altra: «50.000».

10.14

PICCOLO

Al comma 10, lettera d), sostituire la cifra: «100.000» con l'altra: «50.000».

10.15

PICCOLO

Al comma 10, lettera e), sostituire le parole: «di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000» con le seguenti: «di lire 100.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000».

10.16

PICCOLO

Al comma 10, sopprimere la lettera f).

10.17

PICCOLO

Al comma 10, lettera g), sostituire le parole: «di lire 30.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000» con le altre: «di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 500.000 in proporzione ai volumi concessi».

10.18

PICCOLO

Sopprimere il comma 11.

10.19

PICCOLO

Al comma 11, sostituire le parole: «a raddoppiare il» con «al cinquanta per cento del».

10.20

PICCOLO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna è considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

10.21

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDE, VOZZI, RAVASIO, RABINO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identità, già stabilito in lire 1.000 dall'articolo 27, comma 7, n. 5 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 10.000, con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo.

12-ter. I comuni che abbiano già deliberato un diritto superiore alla cifra di lire 10.000 devono adeguarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

10.24

IL GOVERNO

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

PICCOLO

Al comma 1, premettere le seguenti parole:

«Per il pagamento dei debiti fuori bilancio non riconosciuti a norma dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e per il pagamento dei debiti determinati a norma dell'articolo 22, comma 3 del predetto decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144».

11.2

PICCOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «delle province e delle comunità montane» con le altre: «delle province che abbiano approvato il piano di risanamento finanziario previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144».

11.3

PICCOLO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme dei comuni, delle province e delle comunità montane» aggiungere le parole: «e dei consorzi fra enti locali».

11.4

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, VOZZI, RAVASIO, RABINO

Al comma 1, sopprimere l'inciso da: «nonchè le somme» fino a: «presente decreto».

11.5

PICCOLO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del presente decreto» inserire le seguenti: «, a condizione che la Giunta, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera la Giunta non emette mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente».

11.6

PICCOLO

Al comma 1, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Sulle somme depositate presso la tesoreria».

11.7

PICCOLO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunità montana.» con le seguenti: «la tesoreria unica per i fondi ivi depositati dai comuni, dalle province o dalle comunità montane, invece che presso i rispettivi tesorieri degli enti.».

11.8

PICCOLO

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«o dei consorzi fra enti locali».*

11.9 TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, VOZZI, RAVASIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al precedente comma non si applica il comma 1».

11.10 PICCOLO

Trasformare il secondo periodo del comma 1 in un comma aggiuntivo, inserendo dopo le parole: «Non sono», le altre: «, in ogni caso,».

11.11 REDI, RICCI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni sulla trasparenza)

1. I bandi e gli avvisi di gara per i pubblici incanti, per le licitazioni private, per le trattative private, per gli appalti concorso, nonché per le concessioni di costruzioni e gestioni, relativi alla esecuzione di opere pubbliche se di importo superiore a lire 75 milioni e di forniture di beni e servizi se di importo superiore a 10 milioni, indetti da province, comuni, loro consorzi, aziende speciali, comunità montane, unità sanitarie locali, unioni di comuni, devono essere pubblicati, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, anche mediante contemporaneo e gratuito inserimento nella rete informativa telematica dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

2. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al comma 1, per i quali, in relazione all'importo dell'appalto, le norme vigenti prevedono la sola pubblicazione all'albo dell'ente o altre forme ristrette di pubblicità devono essere pubblicati, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di ammissione alla gara, anche mediante inserimento nella rete informativa telematica dell'ANCI.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce motivo di annullamento delle gare.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le procedure di gara indette successivamente al primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui entra in vigore la legge di conversione del presente decreto-legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della predetta legge di conversione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono approvate le modalità tecnico-amministrative proposte dall'ANCI per regolamentare il servizio, nonché gli eventuali casi di esclusione dagli obblighi di cui al comma 1, i quali potranno essere previsti limitatamente alle fattispecie in cui sussistano ragioni di eccezionale urgenza, comunque documentate dai competenti organi tecnici. Il decreto disciplinerà anche la costituzione di un comitato di garanzia e controllo del servizio, composto da sei membri in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero dei lavori pubblici, dell'ANCI, dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPSEL). La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

5. Con apposita convenzione tra gli enti gestori della rete informativa telematica dell'ANCI e dell'analoga rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verrà disciplinata la distribuzione delle informazioni raccolte anche mediante la creazione di apposite postazioni informative presso le predette camere di commercio.

6. Al fine di realizzare la pubblica conoscenza dell'anagrafe degli amministratori locali, nonché della loro posizione reddituale, è istituita una banca dati inserita nella rete informativa telematica dell'ANCI.

7. Il Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI, l'UNCCEM e la CISPSEL, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà a disciplinare le modalità di attuazione, nonché le misure atte a garantire la completezza e l'aggiornamento delle informazioni, della banca dati di cui al comma 6.

8. La normativa di cui all'articolo 15-ter, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è estesa alle province e alle comunità montane senza aggravio di oneri a carico del bilancio dello Stato. L'individuazione dei servizi da fornire alle province e alle comunità montane in relazione al servizio informativo telematico è effettuata d'intesa anche con l'UPI e l'UNCCEM.».

11.0.1

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDE, VOZZI, RAVASIO, GAROFALO, RABINO

Art. 12.

Sopprimere il comma 2.

12.1

PICCOLO

Al comma 4 sostituire la cifra: «40.500 milioni» con le parole: «in misura pari a quella stabilita per l'anno 1991 aumentata del 3 per cento».

12.6

PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI

Al comma 4 sostituire le parole: «alla popolazione residente nella provincia, in base ai dati dell'ISTAT al 31 dicembre 1990» con le altre: «al numero delle ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte, di cui all'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, aventi domicilio fiscale nella provincia».

12.7 PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI

Sopprimere il comma 5.

12.2 PICCOLO

Al comma 5, sostituire la cifra: «lire 66.000 milioni» con l'altra: «lire 56.000 milioni».

12.8 PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI

Sopprimere il comma 6.

12.9 PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI

Sopprimere il comma 7.

12.10 PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI

Al comma 7, sostituire la cifra: «3.000 milioni» con l'altra: «1.500 milioni».

12.11 PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI

Al comma 11, sostituire la cifra: «250.000» con le seguenti parole: «in misura pari a quella stabilita per il 1991 aumentata del 5 per cento».

12.12 PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI, PICCOLO

Al comma 11, sostituire la cifra: «250.000» con l'altra: «100.000».

12.3 PICCOLO

Al comma 12, capoverso, sostituire le parole: «20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a lire

200.000» con le altre: «10 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a lire 100.000».

12.13

PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI

Sopprimere il comma 13.

12.4

PICCOLO

Al comma 13, sostituire le parole: «, nella misura di lire 900.000 e di lire 120.000», con le altre: «, nella misura di lire 500.000 e di lire 100.000».

12.4 (Nuova formulazione)

PICCOLO

Sopprimere il comma 14.

12.5

PICCOLO

Sopprimere il comma 20.

12.14

PICCOLO

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Dal 1° gennaio 1993 le norme in materia di nomina dei revisori iscritti nell'apposito registro previste all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1993 n. 88 sono estese alle camere di commercio, agli IACP, agli enti fieristici, all'ACI, alle aziende municipalizzate ed alle aziende speciali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

L'obbligo di nomina di revisori iscritti al registro dei revisori contabili è altresì esteso a tutte le altre società comunque costituite ove la maggioranza del capitale sia detenuta da enti pubblici.

20-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990 n. 142, inserire il seguente:

“1-bis. Per i comuni e le province il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa superiore a duecento miliardi il collegio dei revisori è integrato da altri due membri scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1993, n. 88”.

12.15

BRINA, RAVASIO, GUGLIERI, SPOSETTI, FERRARA Vito, RABINO

Art. 13.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: «di polizia mortuaria», aggiungere, in fine, le seguenti: «. Nei predetti casi non ricorre l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 7, comma 1»; sopprimere la lettera b).

13.2

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «commi 1 e 3» con l'altra: «comma 3».

13.1

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDE, VOZZI, RAVASIO, RABINO

Art. 14.

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge n. 415 del 1989», inserire le altre: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38».

14.5

IL GOVERNO

Al comma 2 dopo le parole: «da emanarsi entro» sostituire con: «il 31 marzo 1993, con apposito comitato garanzia composto da sette membri, dei quali tre votati con scheda segreta, e con voto limitato ad uno, inviata a mezzo posta da tutti i sindaci dei Comuni, uno votato dai Presidenti delle Province e uno dai Presidenti delle Comunità montane, con le stesse modalità per i Sindaci, uno designato dal Ministro dell'interno e uno dal Ministro del tesoro. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 aprile 1993, sentito il Comitato di garanzia, saranno fissate le modalità per la quantificazione del fondo, nonché i criteri per il suo riparto. La partecipazione al Comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento».

14.0

PICCOLO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. A partire dal 31 dicembre 1992 la relazione illustrativa allegata al conto consuntivo dei comuni e delle province prevista dal punto 7 dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142, deve riportare,

in apposito quadro allegato, un raffronto del quinquennio precedente formato da indicatori finanziari relativi alla composizione delle entrate, alla struttura delle spese, agli investimenti ed ai relativi flussi temporali. Idonei schemi di rilevazioni economiche sulla gestione dei servizi, devono essere allegati per i comuni superiori ai 10.000 abitanti. I prospetti di raffronto sono stabiliti con decreto del ministro degli Interni sentite l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), l'Unione Province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale certificatori e revisori enti locali (ANCREL).

4-ter. A partire dal bilancio consuntivo 1993, lo schema di bilancio, corredato da appropriati indicatori ed elaborato in una sintesi acquisibile sul piano valutativo dai cittadini e dagli utenti, è predisposto dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Lo schema sostituisce, per tutti gli enti obbligati, le pubblicazioni dei bilanci previste dall'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987 n. 67.

Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria è incaricato di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni della pubblicazione».

14.3 BRINA, GUGLIERI, RAVASIO, SPOSETTI, FERRARA Vito

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'esercizio 1993 e seguenti il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è prorogato al 31 dicembre di ogni anno. Nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, i comuni, le province e le comunità montane possono effettuare per ciascun capitolo, spese in misura non superiore ad un quarto delle somme risultanti dall'ultimo bilancio approvato.»

14.4 PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il termine per la denuncia delle opere stabilito dall'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, successivamente prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è fissato al 31 dicembre 1993».

14.2 PICCOLO, FAVILLA, SARTORI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Dimissioni dall'impiego di pubblici dipendenti)

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

novembre 1992, n. 438, non si applica, a domanda, ai pubblici dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni dall'impiego anteriormente alla data del 19 settembre 1992, per cessare dal servizio non oltre il 31 dicembre 1992.

2. Qualora i dipendenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del citato decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, abbiano continuato a prestare attività lavorativa successivamente alla data indicata nel provvedimento di accoglimento delle dimissioni, adottato entro il 19 settembre 1992, la decorrenza della pensione dovrà avere effetto dalla data di cessazione di tale attività e comunque non oltre la data di entrata in vigore della citata legge 14 novembre 1992, n. 438».

14.0.1 (già 14.1) TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDE, VOZZI, RAVASIO, RABINO

Art. 15.

Al comma 3, penultima riga, sostituire le parole: «cinque mesi» con le altre: «sei mesi».

15.1 SPOSETTI, GAROFALO, BRINA, FERRARA Vito

Art. 16.

Al comma 1, penultimo rigo sostituire la parola: «o», con l'altra: «e».

16.1 PICCOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «o con anzianità di servizio di anni 10», con le altre: «o con anzianità di servizio di almeno 10 anni, maturata al 5 marzo 1992».

16.1 (Nuova formulazione) PICCOLO

Sopprimere il comma 3.

16.2 PICCOLO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito con il seguente:

“4. L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni, delle province e delle unità sanitarie locali si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

4-bis. Il termine quinquennale di prescrizione e la non estensione agli eredi valgono anche per gli atti e i comportamenti anteriori all'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali e pur se l'azione di responsabilità sia stata esercitata prima di tale data”.

16.0.1

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, VOZZI, RAVASIO, RABINO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

4-bis. Il termine quinquennale di prescrizione e la non estensione agli eredi valgono anche per gli atti e i comportamenti anteriori all'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali e pur se l'azione di responsabilità sia stata esercitata prima di tale data”.

16.0.1 (Nuova formulazione)

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, VOZZI, RAVASIO, RABINO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Ai comandi di polizia municipale è consentito l'accesso ai dati ed alle informazioni in possesso del centro di elaborazione dati istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, limitatamente all'archivio relativo ai veicoli rubati.

2. Ai comandi di polizia municipale è consentito inoltre l'accesso ai dati del Ministero dell'interno relativi alle patenti di guida.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, verranno disciplinate le modalità dell'accesso, tramite la rete telematica dei comuni, ai dati ed alle informazioni di cui al presente articolo».

16.0.2

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, VOZZI, RAVASIO, RABINO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, qualora in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121.

2. I collegamenti sono effettuati mediante convenzioni fra gli enti possessori dei dati e i comuni secondo il modello approvato e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei trasporti, sentita l'ANCI.

3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378».

16.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, qualora in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121.

2. I collegamenti, anche a mezzo sistema telematico dei comuni, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei trasporti, sentita l'ANCI.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378».

16.0.3 (Nuova formulazione)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Personale delle case mandamentali soppresse
o temporaneamente chiuse)*

1. Il personale di custodia delle case mandamentali soppresse o chiuse a norma della legge 5 agosto 1978, n. 469, continua a dipendere sotto l'aspetto organico ed economico dai comuni. Detto personale è inquadrato nei posti vacanti della corrispondente qualifica del comune di appartenenza.

2. Qualora la pianta organica del personale del comune di appartenenza non presenti posti vacanti della corrispondente qualifica il personale di cui al comma 1 è posto in mobilità con la modalità previste al comma 4 dell'articolo 21.

3. Ai comuni presso i quali è inquadrato il personale suddetto spetta il rimborso annuo pari all'effettivo onere sostenuto dal comune per il trattamento economico stipendiale di detto personale, sulla base della documentazione prodotta dai comuni stessi al Ministero di grazia e giustizia entro il mese di marzo successivo all'esercizio per il quale si richiede il rimborso, a pena di decadenza. Il beneficio del rimborso spetta ai comuni interessati anche per il personale di custodia delle case mandamentali già soppresse o temporaneamente chiuse alla data di entrata in vigore del presente provvedimento i cui oneri siano rimasti a carico dei comuni stessi. La relativa documentazione dovrà essere prodotta dai comuni aventi diritto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a pena di decadenza.

4. Le somme necessarie ai rimborsi di cui al comma 3 sono a carico del Ministero di grazia e giustizia.».

16.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. I dipendenti degli enti locali, che, avendo maturato diritto alla pensione, hanno presentato dimissioni volontarie dall'impiego prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono, a domanda, proseguire nel rapporto di impiego se le dimissioni volontarie sono state accolte dall'organo competente dopo tale data».

16.0.5

PELLEGRINO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, VI-
SCO, PEDRAZZI, CIPOLLA, BRESCIA, FERRA-
RA Vito

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.0

PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«1. A far tempo dal 1° gennaio 1993, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte degli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa non gratuito e non oneroso per gli enti locali, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa».

17.1

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, VOZZI, RAVASIO, GAROFALO, GUGLIERI, RABINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 1993, gli enti locali non sono tenuti a fornire il servizio di mensa nelle scuole al personale insegnante o ausiliario dipendente dallo Stato o da altri enti, fino a quando lo Stato o gli altri enti non provvederanno ad individuare gli aventi diritto al servizio di mensa ed a garantire il pagamento del servizio stesso».

17.2

GAROFALO

Al comma 2, sopprimere la parola: «gratuito».

17.3

PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI

Art. 18.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

Al comma 1 dell'articolo 11, della legge 20 maggio 1991, n. 158, sostituire le parole: «è fissato prorogabilmente al 31 dicembre 1991» con le altre: «è fissato prorogabilmente al 30 settembre 1993».

18.0.1

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, VOZZI, RAVASIO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

Il Governo della Repubblica è delegato ad apportare al decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modificazioni, relativo all'istituzione delle tasse di concessione comunale, le modifiche:

a) conseguenti alla nuova disciplina dei pubblici esercizi stabilita con la legge 25 agosto 1991, n. 287, sopprimendo o modificando gli articoli di tariffa relativi ad autorizzazioni che sono state assorbite dalle nuove previste dalla legge, adeguandone la misura in modo da evitare riduzioni di gettito, e sostituendo la tassa di rinnovo con una tassa annuale di esercizio;

b) conseguenti alla nuova disciplina del commercio su aree pubbliche di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112, modificando l'articolo di tariffa riferito al commercio ambulante;

c) relative all'istituzione della tassa per le autorizzazioni comunali concernenti l'agibilità di edifici non destinati ad abitazioni;

d) relative all'istituzione della tassa per le autorizzazioni comunali concernenti le attività del settore dei servizi della persona.

2. Il provvedimento sarà emanato entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, udita l'ANCI, ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 1993.».

18.0.2

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, VOZZI, RAVASIO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di favorire una informazione costante e puntuale sulle modalità di gestione dell'imposta, i comuni sono tenuti a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la finanza locale, i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'imposta comunale immobiliare (ICI), designati ai sensi del comma 4 dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

18.0.3

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDA, VOZZI, RAVASIO

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.0

PICCOLO

Al primo rigo, dopo la parola: «UPI» aggiungere le seguenti: «e l'UNCEM».

19.2

CAMPAGNOLI, RABINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I comuni o le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale».

19.1

TRIGLIA, LEONARDI, SCHEDE, VOZZI, RAVASIO, RABINO

Art. 20.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine non è richiesto l'aumento fino al 75 per cento dell'aliquota dei tributi prevista dall'ultima parte dell'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

20.0

PICCOLO

Al comma 1, sopprimere l'ultima parte dalle parole: «i mutui possono» fino alla fine.

20.1

PICCOLO

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente articolo:

«Art. 20-bis.

1. A decorrere dall'anno 1993, le regioni possono far riferimento, ove più favorevole, alle quote di tributi erariali alle stesse attribuite per il 1992 ai fini del calcolo dell'importo massimo delle anticipazioni di cassa di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970, n. 281.».

20.0.1

IL GOVERNO

Art. 21.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero sia dichiarata la impignorabilità delle somme ai sensi del precedente art. 11».

21.2

PICCOLO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «e cessano le azioni esecutive» con le altre: «, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive».

21.3

PICCOLO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «cessano» con le altre: «sono sospese».

21.4

PICCOLO

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «Commissione centrale per la finanza locale», con le altre: «Commissione centrale per gli organici degli enti locali».

21.5

IL GOVERNO

Al comma 9, sopprimere le parole da: «subordinatamente» fino alla fine del comma.

21.1

RAPISARADA, FERRARA Vito, SCHEDA, VOZZI

Sopprimere il comma 9.

21.1 (Nuova formulazione)

RAPISARDA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 144 del 1989 ed approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato ai sensi del comma 4, in deroga alle vigenti

disposizioni di legge, possono liquidare le spese essenziali effettuate nei limiti delle nuove entrate previste nell'ipotesi di bilancio e nei bilanci successivi fino alla normalizzazione contabile. Dette liquidazioni si possono effettuare dopo l'avvenuto incasso delle relative entrate previste nei rispettivi bilanci».

21.6

VENTRE, LEONARDI

Art. 22.

Dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis.) all'articolo 7, sostituire la lettera c) con la seguente: c) da un dirigente generale della ragioneria generale dello Stato;»;

sostituire la lettera d) con la seguente: «d) da un dirigente generale della Direzione generale del tesoro;»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La dizione «personale» contenuta nella legge 13 maggio 1983, n. 197, deve intendersi comprensiva di quello avente qualifica dirigenziale, ferma restando per il futuro, l'applicazione delle norme relative all'accesso alla dirigenza statale contenute nel decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

22.0

IL GOVERNO

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis. La dizione "personale" contenuta nella legge 13 maggio 1983, n. 197, è comprensiva di quello avente qualifiche dirigenziali, ferma restando, in ogni caso, l'applicazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente norme di accesso alla dirigenza statale; il presente comma costituisce interpretazione autentica della norma».

22.1

GUZZETTI, COVELLO, MANZINI

Art. 23.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il personale collocato fuori ruolo è ammesso ai concorsi per il passaggio alle qualifiche superiori purchè sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento vigente per i segretari comunali e provinciali;

qualora consegua la promozione, rientra in organico occupando il relativo posto di ruolo.».

23.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis

*(Concorso per trasferimento dei segretari comunali
alle sedi della classe terza)*

1. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per le sedi appartenenti alla classe terza vacante nel territorio nazionale alle date 1° gennaio e 1° luglio.

2. A detti concorsi possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali per partecipare agli anzidetti concorsi devono possedere l'anzianità nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi per trasferimento a sedi di classe terza è formata da una commissione composta da: prefetto direttore generale dell'amministrazione civile, che la presiede; prefetto direttore centrale dei segretari comunali e provinciali e dipendenti enti locali; professore universitario di materie giuridiche ed economiche; esperto in discipline amministrative; sindaco designato dall'A.N.C.I.; segretario generale; nonché da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno avente qualifica non inferiore a direttore di sezione che esercita le funzioni di segretario della commissione.».

4. La validità della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.

5. I candidati dichiarati vincitori ed assegnati alla sede richiesta in rigoroso ordine di preferenza hanno l'obbligo di assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni, è fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi concorsi per sedi della classe terza.

6. Il personale di cui al comma 5 non può in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno un biennio di effettivo servizio nella sede.

7. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato.

8. La presente norma cessa i suoi effetti al momento di entrata in vigore del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali previsto dall'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti già adottati ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289, dell'articolo

26 del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342, e dell'articolo 17 del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440».

23.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis

*(Concorso per trasferimento dei segretari comunali
alle sedi della classe terza)*

1. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per trasferimento di segretari comunali alle sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date del 1° gennaio e 1° luglio.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi di cui al comma 1 è formata da una commissione composta da: prefetto preposto alla direzione generale dell'amministrazione civile, che la presiede; prefetto preposto alla direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali; professore universitario di materie giuridiche ed economiche; esperto in discipline amministrative; sindaco designato dall'ANCI; segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di classe seconda; nonché da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno avente qualifica non inferiore a direttore di sezione che esercita le funzioni di segretario della commissione.

4. La validità della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.

5. I candidati dichiarati vincitori ed assegnati alla sede richiesta in rigoroso ordine di preferenza hanno l'obbligo di assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni, è fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi concorsi per sedi della classe terza.

6. Il personale di cui al comma 5 non può in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno per un quinquennio servizio effettivo nella sede.

7. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato.

23.0.1 (Nuova formulazione)

IL GOVERNO

Art. 25.

Sopprimere il comma 5.

25.1

PICCOLO

Art. 26.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione alla cassa depositi e prestiti è subordinata al preventivo avvio, da parte del commissario liquidatore, delle azioni giudiziarie di responsabilità:

verso gli amministratori responsabili del dissesto dell'ente;

verso quei membri dei collegi sindacali che non hanno esercitato la necessaria vigilanza a tutela dei soci e dei terzi;

e verso quelle società di revisione che hanno rilasciato certificazioni legali sui bilanci dell'ente e delle sue partecipazioni, ove venga dimostrata la mancata applicazione, in tali bilanci, dei postulati della prudenza e della competenza, e la mancata evidenziazione nelle relazioni di certificazione dell'oggettiva assenza di autonome condizioni per la continuità aziendale.».

26.1

PAGLIARINI, GUGLIERI, PAINI

Art. 27.

Sopprimere l'articolo.

27.1

GUGLIERI, PAINI

Art. 28.

Sopprimere l'articolo.

28.1

GUGLIERI, PAINI

Sopprimere i commi 2 e 3.

28.2

PICCOLO

EMENDAMENTI**al disegno di legge di conversione**

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè dell'articolo 8 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274 e dell'articolo 16 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325».

1.0.0.1

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire la parola «ed» con «e, fino alla data di conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,».

1.0.0.2

PICCOLO

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993

58^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Matulli.**La seduta inizia alle ore 16,30.***IN SEDE REFERENTE****Alberici ed altri. Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378)****Manieri ed altri. Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684)****Manzini ed altri. Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725)**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE informa la Commissione delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza in merito al seguito del dibattito sui disegni di legge in titolo: la discussione generale dovrebbe concludersi il 17 febbraio prossimo, indi sarà costituito un Comitato ristretto, i cui lavori non dovrebbero protrarsi oltre un mese. Chiede quindi la massima collaborazione per rispettare i tempi previsti. Avverte infine che l'esame del testo elaborato dal Comitato ristretto non potrà riprendere in sede plenaria prima che la Commissione bilancio abbia espresso il prescritto parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA**Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sullo stato di attuazione della riforma della scuola elementare**

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R 50, 0 01, C 7^a, 1°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nella quale si era concluso il dibattito.

Prende la parola il sottosegretario MATULLI, il quale osserva come la verifica sull'attuazione della legge di riforma (n. 148 del 1990) abbia puntualmente riproposto i temi del dibattito svoltosi in occasione della sua approvazione. Un'analisi sulla validità della legge n. 148 non può tuttavia prescindere dalla considerazione del notevole ampliamento dei nuovi programmi, che hanno comportato necessariamente l'aumento del tempo-scuola e l'attribuzione della funzione docente ad un *team* di insegnanti.

Passando a valutare le riserve espresse sulla attuazione della riforma, riconosce che le supplenze brevi rischiano di ostacolare l'attività del *team* docente tanto che il Ministero ne sta valutando attentamente gli effetti. La soppressione delle scuole nei piccoli centri, poi, dipende dalla impossibilità di organizzare il *team* docente in plessi che non abbiano almeno due corsi, pur se certe realtà devono essere valutate con particolare attenzione. Quanto alle difformità territoriali nell'attuazione della legge, il Governo dovrà rimuovere gli ostacoli che ne sono alla base.

Tutte le parti politiche hanno poi lamentato la carenza di informazione sui contenuti della legge che il Ministero intende colmare, non soltanto attraverso la pubblicazione di un apposito opuscolo, come già annunciato dal Ministro, ma anche con opportune collaborazioni con i *mass-media*. Riguardo poi all'aggiornamento degli insegnanti e dei direttori didattici, dà alcune informazioni sulle iniziative già assunte dal Ministero. Per i docenti deve rilevare il loro scarso interesse verso le attività di aggiornamento. Occorrerebbe quindi studiare misure che incentivino l'interesse dei docenti per le attività di aggiornamento, eventualmente mediante l'inserimento nel normale orario di lavoro.

Il Sottosegretario fornisce poi i dati richiesti dalla senatrice Zilli sul rapporto allievi-docenti nei diversi ordini e gradi di scuola, da cui si evince una progressiva riduzione del numero di alunni per insegnante; anche il confronto con gli altri Paesi industrializzati, secondo l'OCSE, dimostra che l'Italia è uno dei Paesi con un numero di allievi minore per insegnante.

Il Sottosegretario prosegue rilevando che le carenze di risorse finanziarie lamentate da più parti sono un dato reale di cui il Ministero è consapevole. In queste condizioni occorre individuare meccanismi di flessibilità nell'attuazione della legge che permettano di non modificare i principi cardine della riforma, pur nella convinzione che essa non rappresenta un dogma. Il Governo dovrà intensificare l'azione di formazione e di aggiornamento dei docenti e organizzare un efficace sistema di monitoraggio.

Riguardo alla richiesta della senatrice Alberici di organizzare una conferenza nazionale sui servizi per la scuola elementare, ritiene più produttivi anche a questo fine i rapporti bilaterali tra Ministero e regioni, già instaurati per la lotta alla dispersione scolastica. In ordine poi all'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per l'edilizia scolastica, il Governo è favorevole ad avviare il dibattito in Parlamento sia su un provvedimento di revisione organica della normativa sia su una iniziativa più limitata per le zone del Paese più carenti.

Infine, rispondendo ad una richiesta del PRESIDENTE, assicura che fornirà tutti gli elementi a disposizione del Ministero sugli ordinamenti della scuola elementare nei principali Paesi europei.

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato, accogliendo la richiesta da lui stesso avanzata a nome della Commissione, ha assegnato ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento la materia oggetto del dibattito per consentire la approvazione di una risoluzione. Il dibattito pertanto proseguirà in tale nuova sede.

La senatrice ZILLI chiede in base a quali parametri siano stati calcolati i dati forniti dal sottosegretario Matulli sul rapporto tra docenti ed allievi.

Il sottosegretario MATULLI assicura nuove informazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993

63^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale (944), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Apertosi il dibattito, interviene la senatrice SENESI, la quale, dopo aver chiesto chiarimenti circa l'effettiva finalizzazione del contributo straordinario di 32 miliardi riservato dal comma 3 dell'articolo 1 alle aziende in regime di concessione statale esercenti servizi ferroviari ed automobilistici, annuncia che il Gruppo democratico della sinistra non presenterà emendamenti per evitare che l'eventuale decadenza del decreto-legge possa penalizzare le aziende di trasporto locale, ma avverte che il suo Gruppo non voterà a favore del provvedimento in quanto ritiene che la materia debba essere definita in modo organico e non con misure transitorie che non risolvono il problema del ripiano dei disavanzi delle aziende.

Il senatore FABRIS giudica il provvedimento condivisibile in quanto, in via transitoria, tende ad alleviare la situazione finanziaria delle aziende, ma auspica che quanto prima possa essere varato dal Governo un disegno di legge organico in materia.

Il relatore LIBERATORI, ad integrazione della sua esposizione introduttiva di ieri, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a rimborsare le anticipazioni straordinarie concesse ai sensi del decreto-legge precedente, poi decaduto.

Il sottosegretario CURSI precisa che, attraverso un emendamento approvato presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati stanziati 12 miliardi in più per le ferrovie concesse. Questi stanziamenti non sono comunque finalizzati alle aziende di trasporto acquisite dalle Ferrovie dello Stato Spa, ma sono finalizzate a ripianare i disavanzi di quelle aziende private di trasporto che, in alcune aree del Paese ove non esistono aziende municipalizzate, sostituiscono queste ultime.

Fa poi presente che il disavanzo complessivo del settore ammonta a circa 11 mila miliardi ed è quindi intenzione del Governo varare quanto prima un provvedimento organico che superi definitivamente ogni forma di legislazione di emergenza e dia un assetto definitivo alla materia.

Conclude preannunciando il proprio assenso sull'ordine del giorno che il relatore si è riservato di presentare.

Il presidente FRANZA avverte che, non essendo ancora pervenuti pareri delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio, si rende necessario un rinvio dell'esame e propone in tal senso che esso abbia luogo nella giornata di martedì 16 febbraio, prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea per la quale il provvedimento è già stato calendarizzato.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993

40ª Seduta

Presidenza del Presidente

MICOLINI

*La seduta inizia alle ore 15,45.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A 7, C 9ª, 10ª)

Il presidente MICOLINI prospetta l'opportunità di rinviare il seguito della discussione dei disegni di legge n. 226 e n. 685 sui funghi, non essendo ancora pervenuto il parere della 1ª Commissione affari costituzionali sugli emendamenti.

Per quanto riguarda i disegni di legge sul credito agrario fa presente che il contenuto del disegno di legge d'iniziativa governativa risulta essere sostanzialmente analogo al disegno di legge n. 219, che riproduce il testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura.

Avverte quindi che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 16 febbraio ore 16 e mercoledì 17 febbraio ore 16 in sede consultiva per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 141, 453, 470, 767 concernenti l'espropriazione dei suoli per pubblica utilità; in sede referente per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 219 e 413 sul credito agrario e l'esame del disegno di legge n. 502 concernente modifiche della legge 21 febbraio 1991 n. 54; in sede consultiva su atti del Governo per il parere sulle proposte di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano e del Presidente dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia; in sede deliberante per il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 226 e 685 sui funghi.

La seduta termina alle ore 15,55.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993

75^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
de COSMO*indi del Vice Presidente*
GIANOTTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ivan Giuseppe Bonora, presidente dell'Efimimpianti.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI(R 33 0 04, C 10^a, 7°)

Il presidente de COSMO comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Presidente dell'Efimimpianti

(R 48, C 10^a, 2°)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta pomeridiana del 28 gennaio.

Il presidente de COSMO, dopo una breve introduzione, dà la parola al presidente dell'Efimimpianti, dottor Bonora. Egli illustra l'attività della società, avente lo scopo di unificare l'attività di sette piccole aziende nel settore dell'impiantistica. La dimensione del gruppo, ove lavorano circa 2.000 dipendenti, risulta idonea per operare con

efficienza. Il processo di integrazione tra le aziende del gruppo, tuttavia, non è stato completato, a causa delle sopravvenute difficoltà dell'Efim e del programma di liquidazione in atto: la collocazione sul mercato delle singole società, pertanto, non si presenta di facile soluzione, anche per la crisi in cui versa il settore.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore TURINI chiede informazioni sull'entità dei dipendenti, sulle cause del disavanzo di bilancio e sugli eventuali esuberanti di personale.

La senatrice MAISANO GRASSI domanda quali siano le cause delle difficoltà societarie e se le singole aziende del gruppo abbiano continuato a operare.

Il senatore GALDELLI domanda quali siano le cause della liquidazione in corso di attuazione e se non sembri preferibile un piano di ristrutturazione.

Il senatore GIOVANELLI chiede maggiori notizie su una proposta di acquisto per alcune delle società del gruppo.

Rispondendo agli intervenuti, il presidente BONORA si sofferma sui problemi occupazionali del gruppo, rilevando l'impossibilità di ipotizzare le strategie che al riguardo i nuovi acquirenti adotteranno. Per quanto riguarda la situazione delle singole aziende, nessuna di esse versa in buone condizioni anche se alcune godono tuttora di credibilità in campo internazionale. La loro collocazione sul mercato resta molto problematica anche se la procedura di dismissione prevede la ristrutturazione delle singole aziende. Per quanto riguarda notizie circa l'eventuale acquisto della società Reggiane, non risulta alcun atto in tal senso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 10ª, 28º)

Il senatore FORCIERI, in relazione a notizie di stampa sul passaggio di alcune società operanti nel comparto della difesa dall'EFIM all'Finmeccanica, chiede di acquisire agli atti dell'indagine in corso la documentazione relativa al contratto di locazione delle predette società in Finmeccanica.

Il presidente GIANOTTI, quindi, dà lettura di una comunicazione dell'amministratore delegato della società Iritecna con la quale si prospetta l'opportunità che la prevista audizione per l'odierna seduta pomeridiana sia rinviata al mese di marzo.

Il senatore CHERCHI, considerata la persistente indisponibilità dell'Iritecna, propone l'audizione dell'amministratore delegato dell'IRI.

Il senatore GALDELLI ritiene che l'amministratore delegato dell'Iritecna, dichiarando la propria incapacità a riferire sulla situazione in cui versa la società, dovrebbe avvertire l'urgenza delle proprie dimissioni. Concorda inoltre con la richiesta formulata dal senatore Cherchi.

La Commissione unanime, infine, conviene di convocare urgentemente l'amministratore delegato dell'IRI per riferire sulla grave crisi del gruppo Iritecna.

La seduta termina alle ore 9,55.

76ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 10ª, 29º)

Il presidente de COSMO avverte che, essendo stata anticipata la convocazione delle Commissioni riunite 5ª e 10ª per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante la soppressione dell'EFIM, la trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno è rinviata alle sedute già convocate per domani, giovedì 11 febbraio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993

51^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SMURAGLIA

indi del Presidente
GIUGNI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (900)
(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 27 gennaio 1993.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che la discussione generale si era conclusa con le repliche del Relatore e del rappresentante del Governo. Invita pertanto i senatori che hanno presentato emendamenti all'articolo 1 a darne illustrazione.

Il senatore INNOCENTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1.

Il senatore DOPPIO fa proprio l'emendamento 1.2 e rinuncia alla sua illustrazione.

Il relatore, senatore CARLOTTO, illustra gli emendamenti 1.3, 1.3.bis, 1.3.ter, volti a migliorare sotto il profilo tecnico e logico le norme contenute nell'articolo 1. Ritira l'emendamento 1.5 in quanto il suo contenuto è già compreso nell'emendamento 1.5.bis a cui aggiunge la propria firma. Illustra quindi gli emendamenti 1.10 e 1.11 relativi, il primo, ai modi di assegnazione della qualifica ai lavoratori autonomi artigiani e, il secondo, alla pubblicazione degli atti nel bollettino ufficiale delle società per azioni.

Il senatore MANFROI illustra l'emendamento 1.4, riguardante la comunicazione agli sportelli polifunzionali della ripresa o della cessazione di attività da parte delle ditte.

Il senatore DOPPIO fa propri gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9 e rinuncia alla loro illustrazione.

Il relatore, senatore CARLOTTO, dà lettura del parere della 5^a Commissione sugli emendamenti e specifica che nell'espressione del proprio avviso si adeguerà a quello della Commissione bilancio. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.1, anche se dichiara di non comprendere le motivazioni del parere contrario della 5^a Commissione. Si rimette quindi alle valutazioni del Governo sull'emendamento 1.2 ed esprime parere contrario, in conformità a quello della 5^a Commissione, sull'emendamento 1.3. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.3.bis, 1.3.ter e 1.5.bis, mentre dichiara forti perplessità sull'emendamento 1.4, rispetto al quale però si rimette alle valutazioni del Governo. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e si rimette alle valutazioni del Governo sull'emendamento 1.9. Adeguandosi al parere della 5^a Commissione, esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.10 e parere favorevole sull'emendamento 1.11.

Il sottosegretario PRINCIPE esprime sull'emendamento 1.1 parere favorevole se si escluderanno le cancellerie dei tribunali. Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 1.2, che infatti il senatore Coviello ritira anche a nome del senatore Doppio. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.3 e parere favorevole sugli emendamenti 1.3.bis, 1.3.ter e sull'emendamento 1.4 fino alla fine del primo periodo a condizione che venga soppressa la parte restante. Il senatore MANFROI si dichiara favorevole alla proposta del rappresentante del Governo. Si rimette invece alle valutazioni della Commissione sull'emendamento 1.5.bis ed invita il senatore Coviello a ritirare gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8. Il senatore Coviello acconsente. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.10 e favorevole sull'emendamento 1.11.

Si passa quindi alla votazione. Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 1.1 e 1.3, mentre risultano accolti gli emendamenti 1.3.bis, 1.3.ter, 1.4 nel testo modificato e 1.5.bis. Risultano quindi respinti gli emendamenti 1.9 e 1.10 mentre è approvato l'emendamento 1.11.

Il senatore CARLOTTO illustra l'emendamento 2.0.1, di contenuto tecnico. Sull'emendamento esprime parere favorevole il rappresentante del Governo.

Posto ai voti l'emendamento 2.0.1 è approvato.

Il senatore MANFROI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 e 3.8.

La senatrice DANIELE GALDI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.2, 3.5, 3.10 e 3.11.

Il senatore CARLOTTO illustra l'emendamento 3.9, in materia di previdenze al personale di vigilanza. Tuttavia, poichè sull'emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, dichiara infine di ritirarlo.

Il senatore STEFANELLI fa proprio l'emendamento 3.9.

Il senatore CARLOTTO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 e sull'emendamento 3.2. Si rimette invece alle valutazioni del Governo sugli emendamenti 3.3 e 3.4. Esprime quindi due pareri favorevoli, rispettivamente sull'emendamento 3.5 e sul 3.6 e parere contrario sull'emendamento 3.7. Si rimette alle valutazioni del Governo sull'emendamento 3.8 e si esprime negativamente sull'emendamento 3.9. Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 3.10 e 3.11.

Il sottosegretario PRINCIPE esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2 e manifesta forti perplessità sull'emendamento 3.3 che invita il presentatore a ritirare. Esprime quindi parere contrario anche sugli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11.

Si passa quindi alla votazione. Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 3.1, il senatore CONDARCURI annuncia il voto contrario della sua parte politica.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore PELELLA che a parte ogni considerazione negativa sui pregiudizi che ispirano la norma proposta, ritiene la stessa del tutto inutile.

Il senatore MANFROI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che si tratta di un'utile specificazione della norma che non contiene alcun intento discriminatorio.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è respinto. Risulta parimenti respinto l'emendamento 3.2.

Il senatore MANFROI ritira l'emendamento 3.3 accogliendo l'invito del Governo.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 3.4.

Sull'emendamento 3.5, il senatore COVIELLO, adeguandosi al parere del Governo, annuncia il voto contrario della sua parte politica. Posto ai voti, l'emendamento risulta quindi respinto.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti anche gli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8.

Il senatore STEFANELLI, annunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.9, sottolinea che la norma serve a far giustizia di una disparità di trattamento tra funzionari appartenenti ad enti diversi che, pur svolgendo le stesse mansioni, percepiscono trattamenti differenziati.

La senatrice PELLEGATTI annuncia l'astensione del Gruppo del PDS in quanto ritiene che, pur essendo giuste le rivendicazioni dei soggetti interessati, non è questa la sede per disciplinare la materia.

Il senatore CONDARCURI annuncia il voto favorevole di Rifondazione comunista sull'emendamento 3.9.

Il presidente GIUGNI annuncia il voto contrario sull'emendamento in questione in quanto, con la riforma dei contratti di lavoro del pubblico impiego, dovrà poi essere la contrattazione collettiva ad occuparsi della materia. La norma inoltre è assolutamente disomogenea rispetto ai contenuti del decreto-legge in esame.

Il senatore COVIELLO, dichiarando di condividere le affermazioni del presidente Giugni, annuncia il voto contrario del Gruppo della Democrazia Cristiana.

Posto ai voti, l'emendamento 3.9 risulta respinto.

Posti separatamente ai voti, risultano del pari respinti gli emendamenti 3.10 e 3.11.

La senatrice DANIELE GALDI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.12 e 4.15.

Il senatore MANFROI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.2. Illustra invece gli emendamenti 4.6 e 4.7, il primo dei quali in materia di rateizzazione del pagamento dei contributi, e il secondo volto alla soppressione del comma 3.

Il senatore STEFANELLI illustra l'emendamento 4.3 sottolineando che la norma da lui proposta è volta ad una riduzione delle sanzioni civili che risultano assolutamente vessatorie in particolare nei confronti delle aziende familiari o dei coltivatori diretti. È infatti assolutamente prioritaria la necessità di incoraggiare anche le piccole aziende a pagare i contributi per ripristinare un rapporto di fiducia tra Stato e cittadino.

Il senatore COVIELLO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.4, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.0.4. Propone inoltre un emendamento volto a precisare la norma contenuta nel comma 2 eliminando dopo la parola «termini» la virgola e sostituendo la parola: «ovvero» con la parola: «o».

Il senatore CARLOTTO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.5, 4.11, 4.13 e 4.14. Illustra invece l'emendamento 4.0.1, riguardante l'estinzione dei crediti di importo non superiore a lire 35.000 per contributi o premi, l'emendamento 4.0.2 (volto ad interpretare l'articolo 13 della legge n. 88 del 1989) e l'emendamento 4.0.3, in materia di contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ritira l'emendamento 4.5 (a causa del parere contrario

della Commissione bilancio), ma il senatore Stefanelli lo fa invece proprio. Si rimette quindi alle valutazioni del Governo sull'emendamento 4.6 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 e parere favorevole sugli emendamenti 4.14, 4.15, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4. Annuncia infine parere favorevole sull'emendamento 4.6-bis proposto dal senatore Coviello al comma 2, dell'articolo 4.

Il sottosegretario PRINCIPE esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6. Si rimette invece alle valutazioni della Commissione sugli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 4.10, rimettendosi alle valutazioni della Commissione sull'emendamento 4.11. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 4.12, 4.13 e 4.14 e parere favorevole sugli emendamenti 4.15, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e sull'emendamento proposto dal senatore Coviello.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono respinti. Il senatore Coviello ritira l'emendamento 4.4. Posti separatamente ai voti, sono respinti quindi gli emendamenti 4.3 e 4.5.

Il senatore STEFANELLI chiede di votare di nuovo l'emendamento 4.3, richiesta che il Presidente ritiene inopportuna in quanto l'emendamento in questione è stato votato con esiti assai chiari.

Il senatore STEFANELLI dichiara di abbandonare l'Aula protestando vivacemente per il sistema a suo avviso antidemocratico con cui il Presidente conduce i lavori della Commissione.

Il presidente GIUGNI ammonisce il senatore STEFANELLI per il suo comportamento ingiurioso ed ingiustificato nei confronti della Presidenza.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 4.6. Risultano del pari approvati, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9.

Il senatore COVIELLO ritira l'emendamento 4.10.

Il senatore CARLOTTO ritira gli emendamenti 4.11 e 4.13.

La senatrice PELLEGATTI ritira l'emendamento 4.12.

Posti separatamente ai voti, risultano infine approvati gli emendamenti 4.14, 4.15, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e l'emendamento 4.6-bis proposto dal senatore Coviello.

Intervenendo infine per dichiarazione di voto sulla proposta di mandato al Relatore, il senatore COVIELLO annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Per il Gruppo socialista annuncia il voto favorevole il presidente GIUGNI.

La senatrice PELLEGGI annuncia invece l'astensione del Gruppo del PDS.

La Commissione conferisce quindi mandato al Relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 6 del 1993 con le modifiche testè accolte.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIUGNI avverte che, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta già fissata per domani, giovedì 11 febbraio 1993, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (900)

Art. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo le parole: “alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” sono inserite le seguenti: “, nonchè alle cancellerie dei tribunali, alle commissioni provinciali per l’artigianato e alle Commissioni Provinciali per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e le operazioni che interessino la competenza dell’amministrazione finanziaria poste in essere;”».

1.1

DE GIUSEPPE, COVIELLO, INNOCENTI, MOSCHETTI, DOPPIO, TANI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«Dopo le parole: “alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” sono inserite le seguenti: “nonchè alle commissioni provinciali per l’artigianato e alle commissioni provinciali per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e le operazioni che interessino la competenza dell’amministrazione finanziaria posti in essere;”».

1.2

COVIELLO

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«Dopo le parole: “alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” sono inserite le seguenti: “alle cancellerie dei tribunali, nonchè alle commissioni provinciali per l’artigianato e le operazioni che interessino la competenza dell’amministrazione finanziaria poste in essere;”».

1.3

CARLOTTO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d): nel primo periodo, dopo le parole: "le iscrizioni", inserire le parole: "variazioni e cancellazioni";

Nel secondo periodo, sostituire le parole: "di iscrizione presentata dal datore di lavoro" con le parole: "di iscrizione, variazione e cancellazione presentate dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo"».

1.3-bis

CARLOTTO

Al comma 2, dopo le parole: «le iscrizioni» inserire le seguenti: «variazioni e cancellazioni».

1.3-ter

CARLOTTO

Al comma 3, dopo le parole: «di ogni altra somma ad essi connessa» aggiungere il seguente periodo: «Le ditte devono altresì comunicare agli sportelli polifunzionali la sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attività. Ogni comunicazione dovrà avvenire entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento. Gli uffici competenti dovranno provvedere ai relativi adempimenti entro e non oltre i trenta giorni successivi».

1.4

MANFROI, LORENZI, GUGLIERI

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

1.5

CARLOTTO

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Le commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e degli elenchi nominativi degli assistibili, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazione ed integrazioni, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, provvedono d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa con dipendenti, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'articolo 7 della citata legge n. 443 del 1985».

1.5-bis

GUZZETTI

All'ultimo periodo del comma 3 dopo le parole: «Le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato» aggiungere le seguenti: «nonchè le commissioni provinciali per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali».

1.6

COVIELLO

All'ultimo periodo del comma 3 dopo le parole: «qualifica di artigiano» aggiungere le seguenti: «o di esercente di attività commerciale».

1.7

COVIELLO

Nell'ultimo periodo del comma 3 sopprimere le parole: «con provvedimento avente carattere definitivo».

1.8

COVIELLO

Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo:

«In caso di attività plurime provvede all'attribuzione della qualifica il Comitato esecutivo dell'INPS, sentiti i Comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche».

1.9

COVIELLO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per i lavoratori autonomi artigiani la relativa qualifica è assegnata sulla base della richiesta effettuata all'atto dell'iscrizione presso lo sportello polifunzionale.

3-ter. Entro sessanta giorni, la qualifica assegnata viene verificata da una Commissione composta da:

a) cinque artigiani in rappresentanza della Commissione provinciale dell'artigianato;

b) due rappresentanti della Regione;

c) dal direttore della sede provinciale dell'INPS;

d) dal direttore della sede provinciale dell'INAIL;

e) da un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria;

f) da un rappresentante dell'ISTAT;

g) da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) da una rappresentante dell'Ispettorato del lavoro.

3-quater. In mancanza della determinazione della Commissione entro il termine suddetto, la qualifica si perfeziona secondo le modalità previste dal comma 3. La Commissione è nominata dal Prefetto. Le norme per il funzionamento della Commissione sono adottate con

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-quinquies. In caso di contestazione, può essere prodotto, entro trenta giorni, ricorso ad una apposita Commissione nominata con decreto interministeriale e composta da:

- a) il Presidente dell'ISTAT che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato;
- d) un rappresentante dell'INPS;
- e) un rappresentante dell'INAIL;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

3-sexies. La Commissione decide in via definitiva; la decisione deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

3-septies. La contribuzione versata dalle aziende sopraindicate, a seguito dell'iscrizione presso lo sportello polifunzionale, è attribuita alla gestione di pertinenza dopo la definitiva decisione».

1.10

CARLOTTO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata avviene per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

1.11

CARLOTTO

Art. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Comunicazioni dei datori di lavoro all'INAIL)

1. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 è sostituito dai seguenti:

«5. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del

medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e codice fiscale dei lavoratori.

5-bis. La comunicazione deve avvenire, con periodicità annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1993, in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi dovuti all'INAIL e deve riguardare i lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio o sia cessato nel precedente periodo assicurativo.

5-ter. In prima applicazione della presente disposizione la comunicazione dovrà riguardare i nominativi di tutti gli assicurati in servizio alla data del 31 dicembre 1992.

5-quater. In caso di omessa od errata comunicazione, sarà applicata una sanzione amministrativa di L. 20.000 per nominativo».

2.0.1

CARLOTTO

Art. 3.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «individua le aree» aggiungere le parole: «anche geografiche».

3.1

MANFROI, LORENZI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «degli Ispettorati del lavoro» con le seguenti: «dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro».

3.2

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, MINUCCI, SMURAGLIA

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «degli enti previdenziali» aggiungere le parole: «della SIP, dell'ENEL».

3.3

MANFROI, LORENZI

Al comma 2, lettera a) aggiungere infine: «predispone inoltre un piano di distribuzione degli organici del personale ispettivo commisurato al grado di rischio evasivo delle singole province».

3.4

MANFROI, LORENZI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «dagli Ispettorati del lavoro» con le seguenti: «e dai servizi ispettivi del Ministero del lavoro».

3.5 DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, MINUCCI, SMURAGLIA

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «nei luoghi di lavoro», aggiungere le parole: «e delle associazioni dei lavoratori autonomi e degli imprenditori ai fini di cui alle lettere a) e d)».

3.6 MANFROI, LORENZI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «stabilisce particolari progetti di controllo per individuare i soggetti che, al termine di un regolare lavoro dipendente, svolgono illegalmente un'attività autonoma».

3.7 MANFROI, LORENZI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comitato per la vigilanza, di cui al comma 1 istituisce in ciascuna provincia un analogo comitato provinciale per la vigilanza, avente lo scopo di programmare e coordinare l'attività di accertamento nel territorio di propria competenza».

3.8 MANFROI, LORENZI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al personale dell'Ispettorato del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali impiegato nelle attività di vigilanza integrata, di cui ai commi precedenti, si applicano, se più favorevoli, per l'anno 1992 e fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi da stipularsi in applicazione all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, i trattamenti accessori previsti per il personale appartenente alle qualifiche di funzionario di vigilanza e ispettore di vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in applicazione del vigente accordo di comparto e del relativo accordo decentrato per l'anno 1992.

3-ter. I maggiori oneri conseguenti all'erogazione dei trattamenti accessori di cui al comma precedente e all'intensificazione dell'attività di vigilanza integrata, rispetto a quanto stanziato dalle singole amministrazioni per la specifica attività, faranno carico ai bilanci delle amministrazioni medesime che vi provvederanno mediante appositi

stanziamenti che non potranno eccedere oltre il cinque per cento il limite previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della legge 14 novembre 1992, n. 438».

3.9

CARLOTTO

Al comma 4 sostituire le parole: «degli Ispettorati del lavoro» con le seguenti: «dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro».

3.10

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, MINUCCI, SMURAGLIA

Al comma 5 sostituire le parole: «degli Ispettorati del lavoro» con le seguenti: «dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro».

3.11

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, MINUCCI, SMURAGLIA

Art. 4.

Sopprimere l'intero articolo.

4.1

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, MINUCCI, SMURAGLIA

Sopprimere l'intero articolo.

4.2

MANFROI, LORENZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - Agevolazioni per i contribuenti). - 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, ivi compresi i contributi agricoli, che denuncino la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, nonché quelli che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compreso il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati, relativi ai periodi fino a tutto il 31 dicembre 1992, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari al dieci per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi insoluti entro il termine massimo del cinquanta per cento degli stessi titoli complessivamente dovuti, in

sostituzione di quello previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purchè il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in due rate di pari importo di cui la prima entro il 31 marzo 1993 e la seconda entro il 30 giugno 1993.

2. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 30 marzo 1993 a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi.

3. La riduzione di cui al presente articolo spetta altresì ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi relativi ai periodi fino a tutto il mese di dicembre 1992 e che versino, in un'unica soluzione, la relativa somma aggiuntiva ridotta, entro 30 giorni dalla richiesta degli enti impositori.

4. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.

5. La riduzione di cui al presente articolo si applica anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

6. A tali fini i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 30 giugno 1993 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi ed entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del presente articolo in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

7. Le sanzioni previste dall'articolo 26 penultimo comma della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-ter, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e dall'articolo 40 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro il 30 giugno 1993.

8. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.

9. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi o premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 1968, n. 89 in

materia di sgravi degli oneri sociali con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

10. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

11. Le agevolazioni di cui sopra si applicano anche alle imprese dichiarate fallite».

4.3

STEFANELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «entro il 31 marzo 1993» con le seguenti: «in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 31 maggio 1993 e la seconda entro il 31 ottobre 1993».

4.4

COVIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica, per le partite ancora pendenti, anche ai soggetti che abbiano omesso, ovvero pagato tardivamente i contributi e premi relativi a periodi scaduti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto che versino i contributi e premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1993».

4.5

CARLOTTO

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «Qualora l'importo dei contributi e dei premi di cui ai commi 1 e 2 risulti superiore a lire cinque milioni, il versamento potrà essere effettuato, secondo le modalità fissate dagli Enti impositori, in tre rate di eguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1993, la seconda entro il 31 luglio 1993 e la terza entro il 30 novembre 1993. La seconda e la terza rata saranno maggiorate dagli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento».

4.6

MANFROI, GUGLIERI, LORENZI

Al comma 2, dopo la parola: «termini» eliminare la virgola e sostituire la parola: «ovvero», con l'altra: «o».

4.6-bis

COVIELLO

Sopprimere il comma 3.

4.7

MANFROI, GUGLIERI

Sopprimere il comma 3.

4.8

COVIELLO, CONDORELLI

Sopprimere il comma 3.

4.9

COVIELLO

Al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: «La regolarizzazione può essere effettuata oltre i limiti della prescrizione e comunque non oltre il 15° anno».

4.10

COVIELLO

Al comma 4, dopo le parole: «n. 1124» aggiungere le seguenti: «, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389».

4.11

CARLOTTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni nella legge 1° giugno 1991, n. 166, articolo 3, comma 7-bis si estendono ai beneficiari delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 delle legge n. 140 del 1985 e n. 540 del 1988».

4.12

PELLEGATTI, BETTONI, DANIELE GALDI, PELELLA, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto

Al comma 5, sostituire le parole: «Gli enti pubblici non economici» con le seguenti: «Gli enti pubblici e privati ancorchè privi di personalità giuridica, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e ».

4.13

CARLOTTO

Al comma 5, dopo le parole: «enti pubblici non economici» aggiungere le seguenti: «e gli enti territoriali».

4.14

CARLOTTO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La restituzione all'INPS delle somme versate dall'Ente e non dovute deve prevedere la detrazione di quanto corrisposto a fini fiscali derivanti dalla somma erroneamente versata dall'Ente».

4.15

DANIELE GALDI, PELLEGGI, PELELLA, MINUCCI, SMURAGLIA

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estinzione dei crediti)

1. I crediti di importo non superiore a L. 35.000 per contributi o premi dovuti agli Enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione».

4.0.1

CARLOTTO

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi previste per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore sono interamente sostitutive delle disposizioni previste in materia dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551».

4.0.2

CARLOTTO

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cumulo dei contributi)

1. I contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, attribuibili anche per periodi inferiori all'anno ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive integrazioni e modificazioni, sono cumulabili con i contributi di altre forme di assicurazione obbligatoria o comunque accreditati anche in forma volontaria o figurativa per periodi diversi dello stesso anno solare».

4.0.3

CARLOTTO, COVIELLO, PELLEGGATI, DANIELE
GALDI, LORENZI, MANFROI, DOPPIO, BRI-
NA, RABINO, STEFANELLI, SCHEDA

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contributi sulla diaria e sulla indennità di trasferta)

1. Per i periodi anteriori al 1° giugno 1991 sono fatti salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già corrisposti sulla diaria o sulla indennità di trasferta e versati dai datori di lavoro che abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per contratto anche con carattere di continuità a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, così come interpretato dall'articolo 9-ter della legge 1° giugno 1991, n. 166».

4.0.4

GUZZETTI, COVIELLO, MANZINI, DOPPIO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993

44^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GOLFARI

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (905)
(Parere alla 6^a Commissione: *favorevole con osservazioni*)

Riprende l'esame in sede consultiva del disegno di legge, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GOLFARI pone ai voti la proposta di conferire mandato al relatore ad esprimere parere favorevole, con le osservazioni emerse dal dibattito.

A maggioranza, approva la Commissione.

La seduta termina alle 9,40.

45^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GOLFARI

Intervengono il Ministro dell'ambiente Carlo Ripa di Meana ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bisagno.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

Pecchioli ed altri: Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (433)

Montresori ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (594)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 4 febbraio 1993.

Il senatore MONTRESORI fa proprio ed illustra l'emendamento 1.1.

Il relatore ANDREINI ed il ministro RIPA DI MEANA esprimono parere contrario all'emendamento 1.1.

Il senatore GIOLLO e la senatrice PROCACCI annunciano il loro voto contrario sull'emendamento 1.1 che, posto ai voti, non è approvato.

La Commissione approva l'articolo 1 del testo proposto dal relatore.

Il ministro RIPA DI MEANA illustra gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Il sottosegretario BISAGNO non concorda sull'emendamento 2.3, del quale il Ministero dei lavori pubblici non è stato informato.

Il relatore ANDREINI preannuncia parere contrario sull'emendamento 2.3.

Il ministro RIPA DI MEANA si ritiene garantito dal concerto previsto nell'articolo 2, comma 1, per cui ritira l'emendamento 2.3.

Il senatore TABLADINI illustra l'emendamento 2.1, contro l'uso delle sirene per le autovetture non chiaramente identificabili. In merito, il senatore SPECCHIA ricorda che la discussione sull'inquinamento acustico da aeromobili avrebbe consentito di affrontare anche la questione più generale delle varie forme di rumore che affliggono i centri urbani.

Il ministro RIPA DI MEANA rappresenta le necessità connesse a forme di protezione non preannunciabili: perciò esprime parere contrario sull'emendamento 2.1.

Il relatore ANDREINI concorda col Ministro dell'ambiente sull'emendamento 2.1, mentre si dichiara favorevole sull'emendamento 2.2.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.2.

Il senatore MONTRESORI giudica condivisibile la parte iniziale dell'emendamento 2.1, del quale propone la votazione per parti separate.

I senatori SCIVOLETTO, PROCACCI e GIOLLO invitano il proponente a trasformare l'emendamento 2.1 in un ordine del giorno, allo scopo di evitare un voto contrario.

Il senatore TABLADINI ritira l'emendamento 2.1, riservandosi di presentare in materia un ordine del giorno all'Assemblea.

La Commissione approva quindi l'articolo 2, nel testo emendato.

Il ministro RIPA DI MEANA illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, sui quali il relatore ANDREINI esprime parere favorevole.

La Commissione conviene, con votazioni separate, sugli emendamenti 3.1 e 3.2, approvando poi l'articolo 3 nel testo emendato.

Dopo che la Commissione ha approvato l'articolo 4 del testo presentato dal relatore, il ministro RIPA DI MEANA illustra l'emendamento 5.1, sul quale il relatore ANDREINI esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 5.1, nonché l'articolo 5 nel testo emendato.

Il senatore TABLADINI illustra l'emendamento 6.1, volto a sopprimere il comma 1 in ragione della previsione di un potere ordinatorio in capo al Ministro dell'ambiente.

Il relatore ANDREINI ed il ministro RIPA DI MEANA esprimono parere contrario sull'emendamento 6.1.

Dopo che i senatori PROCACCI, GIOLLO, SPECCHIA e SCIVOLETTO hanno annunciato voto contrario, l'emendamento 6.1 non è approvato dalla Commissione, che concorda poi sull'articolo 6 del testo proposto dal relatore.

Il ministro RIPA DI MEANA illustra l'emendamento 7.1; ad un rilievo del senatore FONTANA Albino, secondo cui la previsione di una sanzione penale apposita costituisce norma speciale rispetto a quella dell'articolo 650 del Codice penale, il Ministro dell'ambiente replica enunciando la necessità che in materia di inquinamento acustico la sanzione per la non ottemperanza dell'ordine legittimo sia prevista appositamente.

Il relatore ANDREINI esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1.

Il senatore GIOLLO annuncia voto favorevole sull'emendamento 7.1, riservandosi comunque di approfondirne i contenuti in Assemblea.

La Commissione approva quindi l'emendamento 7.1, integralmente sostitutivo dell'articolo 7 del testo proposto dal relatore.

Il ministro RIPA DI MEANA illustra l'emendamento 8.1, sul quale il relatore ANDREINI esprime parere favorevole.

Con il voto favorevole annunciato dai senatori FONTANA Albino e PROCACCI, la Commissione approva l'emendamento 8.1, nonché l'articolo 8 nel testo emendato.

Senza discussione sono quindi approvati gli articoli 9 e 10 del testo proposto dal relatore.

Il relatore ANDREINI illustra l'emendamento 11.1, teso ad ottemperare alle condizioni previste nel parere della 5^a Commissione permanente.

Il senatore MONTRESORI, anche alla luce dell'approvazione dell'emendamento 3.2, paventa il pericolo che l'articolo 11, come risultante dalla soppressione del comma 3, produca negli operatori aspettative destinate a non essere soddisfatte da un adeguato sostegno finanziario. Il relatore ANDREINI concorda, riservandosi di ponderare la questione in Assemblea.

Il senatore SPECCHIA annuncia voto contrario sull'emendamento 11.1, stigmatizzando l'effetto che produrrebbe il venir meno di adeguate risorse finanziarie a sostegno della normativa di tutela dall'inquinamento acustico.

Dopo che il senatore GIOLLO ha annunciato la sua astensione, l'emendamento 11.1 è approvato a maggioranza. La Commissione concorda poi sull'articolo 11, nel testo emendato.

Senza discussione sono approvati gli articoli 12 e 13 del testo proposto dal relatore.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire all'Assemblea sulla proposta di testo unificato dei disegni di legge nn. 433 e 594, come emendato nella seduta odierna e con il coordinamento formale che si rendesse necessario; tale disegno di legge assumerà il seguente titolo: «Legge-quadro sull'inquinamento acustico».

La seduta termina alle ore 18,05.

EMENDAMENTI

riferiti alla proposta di testo unificato presentata dal relatore sui
disegni di legge nn. 433 e 594

Art. 1.

Sopprimere il comma 2.

1.1**RUBNER****Art. 2.**

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «la determinazione» inserire le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore di cui alla lettera a),».

2.2**IL GOVERNO**

Al comma 1, lettera f) eliminare dopo le parole: «ristrutturazione delle» le parole: «costruzioni edilizie e».

2.3**IL GOVERNO**

Al comma 1 dell'articolo 2 si aggiunge la seguente lettera:

«h-bis) la disciplina, con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro degli interni e del ministro dei lavori pubblici, dell'uso dei dispositivi di segnalazione acustica di cui all'articolo 177, primo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'uso può essere consentito unicamente ad autoveicoli e motoveicoli chiaramente identificabili a distanza, mediante opportuna configurazione cromatica e grafica della carrozzeria, come espletanti i servizi di cui al medesimo comma».

2.1**SPERONI, TABLADINI**

Art. 3.

Al comma 1, lettera d), le seguenti parole: «oltre a quelli previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991» sono sostituite con le seguenti parole: «oltre a quelli di cui ai successivi commi 1-bis e 1-ter».

3.1

IL GOVERNO

All'articolo 3 aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. I piani di risanamento devono contenere:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;*
- b) i soggetti a cui compete l'intervento;*
- c) le modalità ed i tempi per il risanamento ambientale;*
- d) la stima degli oneri finanziari ed i mezzi necessari;*
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.*

1-ter. La regione, in base alle proposte pervenute e secondo la disponibilità finanziaria assegnata dallo Stato, predispone un piano regionale annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico in esecuzione del quale vengono adottati dai comuni i singoli piani».

3.2

IL GOVERNO

Art. 5.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991».

5.1

IL GOVERNO

Art. 6.

Sopprimere il comma 1.

6.1

TABLADINI

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

(Sanzioni penali)

1. Chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 6, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti di esposizione fissati in conformità al disposto dell'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. In materia di oblazione si applica l'articolo 162-bis del codice penale.

3. Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui ai commi 1 e 2, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa».

7.1

IL GOVERNO

Art. 8.

Al comma 1 dopo le seguenti parole: «di cui all'articolo 9» aggiungere le seguenti parole: «e delle disposizioni dettate, in applicazione della presente legge, da Stato, Regioni, Province e Comuni».

8.1

IL GOVERNO

Art. 11.

Sopprimere il comma 3.

11.1

ANDREINI

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 1993

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 16,20.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISDE

(R 47, B 65ª, 7º)

Il presidente Chiaromonte invita il direttore del SISDE, prefetto Angelo Finocchiaro, a informare il Comitato su taluni specifici argomenti che coinvolgono l'attività e il funzionamento del SISDE: l'incriminazione dell'agente del SISDE Eligio Curia, la scomparsa del collaboratore del SISDE Angelo Piazza, le dichiarazioni rese alla stampa da Graziano Mesina, nonché le ipotesi di recente formulate sull'omicidio dell'onorevole Pio La Torre. Su tali argomenti il Comitato ascolta una relazione del prefetto Finocchiaro al quale pongono, successivamente, quesiti il deputato Tassone, i senatori Pinto e Cossutta e il presidente Chiaromonte. Il prefetto Finocchiaro fornisce altresì precisazioni al senatore Cossutta in merito alla vicenda che ha coinvolto il dottor Bruno Contrada.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISMI

(R 47, B 65ª, 8º)

Su invito del presidente Chiaromonte, il direttore del SISMI, generale Cesare Pucci, riferisce al Comitato sulla scomparsa del tecnico elettronico David Cervia, già specialista della Marina militare, nonché sulle notizie, apparse sulla stampa, relative alle ipotesi formulate in merito all'omicidio dell'onorevole Pio La Torre e sui criteri di archiviazione dei documenti del SISMI.

Intervengono per chiedere precisazioni il deputato Tassone, i senatori Pinto e Cossutta e il presidente Chiaromonte ai quali risponde il generale Pucci che si riserva di completare per iscritto le informazioni fornite al Comitato nel corso dell'audizione.

La seduta termina alle ore 19,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 15.

AUDIZIONE DEL PREFETTO DI CASERTA CORRADO CATENACCI

(A 10, B 53^a, 1°)

Comunicazioni del Presidente

Il presidente VIOLANTE dà la parola al prefetto Catenacci, precisando che quest'ultimo ha richiesto di poter effettuare la propria esposizione in seduta segreta.

Il Presidente ritiene che si possa accedere a tale richiesta, salvo parere contrario dei presenti (la Commissione concorda).

(Si procede in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Il presidente VIOLANTE, intervenendo sul calendario dei lavori, propone che un'apposita seduta della Commissione sia dedicata ad una discussione sulle problematiche connesse allo scioglimento per mafia dei consigli comunali. La Commissione concorda. A questo fine viene stabilito di convocare la Commissione per giovedì 18 febbraio 1993, alle ore 18,30.

Il presidente VIOLANTE ribadisce la necessità di dedicare apposito spazio allo studio della situazione campana. Resta inteso, su proposta del senatore Cabras, che la Commissione prenderà piena cognizione della situazione attraverso una o più visite sul posto.

Il presidente VIOLANTE si riserva di studiare un programma che comprende l'intera regione, non escludendo la necessità di dividere fra più delegazioni le zone territoriali di intervento.

La seduta termina alle ore 17,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993

Presidenza del Presidente
DE MITA

La seduta inizia alle ore 10,35.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUGLI ESITI DEI LAVORI DEL COMITATO «LEGGE
ELETTORALE*

La Commissione prosegue l'esame dei principi per l'elezione della Camera dei deputati e dei relativi emendamenti.

Dopo vari interventi dei deputati Domenico NANIA (gruppo MSI-Destra nazionale), Sergio MATTARELLA (gruppo della DC), Marco BOATO (gruppo dei verdi), Antonio PATUELLI (gruppo liberale), Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), Guido BODRATO (gruppo della DC), Francesco D'ONOFRIO (gruppo della DC), Franco BASSANINI (gruppo del PDS), Giuseppe LA GANGA (gruppo del PSI), Stefano RODOTÀ (gruppo del PDS) e dei senatori Francesco Enrico SPERONI (gruppo della lega nord), Cesare SALVI (gruppo del PDS), Antonio MACCANICO (gruppo repubblicano), Giuseppe Antonio CHIARANTE (gruppo del PDS) e Gino GIUGNI (gruppo del PSI), il Presidente Ciriaco DE MITA, stante la concomitanza di votazioni al Senato, sospende la seduta che riprenderà alle 15.

(La seduta sospesa alle 12, è ripresa alle 15,15).

Dopo interventi dei deputati Antonio PATUELLI (gruppo liberale), Enrico FERRI (gruppo del PSDI), Sergio MATTARELLA (gruppo della DC), Augusto BARBERA (gruppo del PDS), Achille OCCHETTO (gruppo del PDS), Marco BOATO (gruppo dei verdi), Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI) e Guido BODRATO (gruppo della DC) e dei senatori Fermo Mino MARTINAZZOLI (gruppo della DC), Cesare SALVI (gruppo del PDS), Francesco Enrico SPERONI (gruppo della lega Nord) e Lorenzo ACQUARONE (gruppo della DC), il Presidente Ciriaco DE MITA, aderendo ad una richiesta del deputato Mattarella, sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 17,10, è ripresa alle 17,40).

Dopo interventi dei deputati Sergio MATTARELLA (gruppo della DC), Achille OCCHETTO (gruppo del PDS), Franco BASSANINI (gruppo del PDS), Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), Antonio PATUELLI (gruppo liberale), Marco BOATO (gruppo dei verdi), Paolo CIRINO POMICINO (gruppo della DC) e Augusto BARBERA (gruppo del PDS) e dei senatori Francesco Enrico SPERONI (gruppo della lega Nord), Romano MISSERVILLE (gruppo MSI-Destra nazionale), Roland RIZ (gruppo misto) e Giuseppe Antonio CHIARANTE (gruppo del PDS), e dopo l'approvazione di alcuni emendamenti, la Commissione approva infine il testo complessivo così come modificato.

La seduta termina alle 19,15.

ALLEGATO

PRINCÌPI DIRETTIVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE
PER LE RIFORME ISTITUZIONALI IN MATERIA DI RIFORMA
DEL SISTEMA ELETTORALE

Principi direttivi per la riforma del sistema elettorale del Senato della Repubblica.

1) Il numero dei seggi spettanti a ciascuna regione è determinato in base alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette, tranne il Molise che ne ha due e la Valle d'Aosta che ne ha uno.

2) Nell'ambito di ciascuna regione, salvo il Molise e la Valle d'Aosta, tre quinti dei seggi sono attribuiti nell'ambito di collegi elettorali uninominali.

Devono essere rispettate le disposizioni della misura 111 del pacchetto sull'Alto Adige e della legge 30 dicembre 1991, n. 422, di attuazione della misura stessa.

Per la Valle d'Aosta sarà confermato l'unico collegio uninominale maggioritario.

In ciascun collegio uninominale è proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3) Per l'assegnazione degli altri due quinti dei seggi da attribuire con metodo proporzionale, la Commissione prospetta le seguenti ipotesi alternative:

a) I rimanenti due quinti dei seggi sono attribuiti con metodo proporzionale nell'ambito di circoscrizioni regionali, con una tecnica che consenta di evitare che i voti già utilizzati per eleggere un candidato nel collegio uninominale vengano utilizzati una seconda volta in funzione del riequilibrio proporzionale.

b) I rimanenti due quinti dei seggi sono attribuiti con metodo proporzionale, nell'ambito di circoscrizioni regionali, in base ad un secondo voto, di cui dispone l'elettore, tra gruppi di candidati, preventivamente costituiti, contraddistinti da un contrassegno.

4) La delimitazione dei collegi uninominali per la elezione del Senato della Repubblica va realizzata sulla base di principi e criteri direttivi che riguardino, tra l'altro: la definizione dei limiti di scostamento in più o in meno dalla media nazionale dei collegi per quel che riguarda la popolazione; il rispetto dei confini provinciali e di quelli comunali; la coerenza del bacino che costituisce il territorio di ogni collegio.

Una commissione di esperti, nominati dai Presidenti delle Camere, predispone le proposte di definizione dei collegi, sentiti i Consigli regionali e quelli delle province autonome. I membri del Parlamento non possono far parte della commissione.

5) La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura.

Ciascun gruppo di candidati è contraddistinto da un medesimo contrassegno.

6) La presentazione delle candidature - se non avviene da parte di partiti o gruppi politici, anche collegati tra loro, che facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti, nonché a componenti di gruppi misti - deve essere subordinata a un numero di sottoscrizioni sensibilmente elevato rispetto all'attuale previsione.

Va rafforzato il divieto di presentare simboli che possano essere confusi con i simboli di gruppi già rappresentati in Parlamento.

7) Si ritiene inoltre necessario verificare meccanismi che consentano rappresentatività alle minoranze linguistiche riconosciute.

8) Il Governo della Repubblica sarà autorizzato ad emanare un testo unico delle leggi vigenti in materia di elezione del Senato della Repubblica.

PRINCIPI DIRETTIVI PER LA RIFORMA DEL SISTEMA
ELETTORALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

1) L'elezione della Camera dei deputati è effettuata sulla base di collegi uninominali, nell'ambito di circoscrizioni che non superino i confini regionali, cui sono assegnati seggi in numero non superiore a trenta. I collegi uninominali sono pari ai tre quinti dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione. I due quinti dei seggi vengono attribuiti con metodo proporzionale nell'ambito della circoscrizione.

2) La presentazione delle candidature per i singoli collegi uninominali è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo di candidati è contraddistinto da un medesimo contrassegno.

Sono possibili candidature individuali.

3) I candidati per la quota proporzionale dei seggi possono essere anche candidati nei singoli collegi uninominali.

4) I candidati che ottengono la maggioranza dei voti validi nel proprio collegio uninominale sono proclamati eletti.

Non si può essere candidati in più di un collegio.

5) Per l'assegnazione dei due quinti dei seggi da attribuirsi con metodo proporzionale la Commissione prospetta le seguenti ipotesi alternative:

a) I rimanenti due quinti dei seggi sono attribuiti con metodo proporzionale nell'ambito di circoscrizioni, secondo le modalità stabilite dal successivo capoverso, in base ad un secondo voto, di cui dispone l'elettore, tra gruppi di candidati, preventivamente costituiti, contraddistinti da un contrassegno.

L'assegnazione di tali seggi si effettua con una tecnica che consenta di evitare che i voti già utilizzati per eleggere un candidato nel collegio uninominale vengano utilizzati una seconda volta in funzione del riequilibrio proporzionale.

b) I rimanenti due quinti dei seggi sono attribuiti con metodo proporzionale, nell'ambito di circoscrizioni, in base ad un secondo voto, di cui dispone l'elettore, tra gruppi di candidati, preventivamente costituiti, contraddistinti da un contrassegno.

6) Al fine del riparto dei seggi della quota proporzionale si applica il sistema del quoziente.

7) Per quanto riguarda l'utilizzo dei resti e la ripartizione dei seggi non attribuiti in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale nazionale determina la cifra nazionale di ciascun gruppo sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dai gruppi aventi il medesimo contrassegno e accerta quali dei gruppi abbiano una cifra

elettorale nazionale pari almeno al tre per cento dei voti validi nonchè abbiano ottenuto almeno un quoziente in sede di riparto proporzionale dei voti.

Si procede poi al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra i gruppi che hanno raggiunto i requisiti di cui al capoverso precedente.

A tal fine si procede secondo il sistema del quoziente.

8) La delimitazione delle circoscrizioni e dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati va realizzata sulla base di principi e criteri direttivi che tra l'altro riguardano: il rispetto dei confini regionali; per quanto attiene alla popolazione, la definizione dei limiti di scostamento in più o meno dalla media nazionale delle circoscrizioni e dei collegi; il rispetto dei confini provinciali e di quelli comunali; la coerenza del bacino costituito dal territorio di ciascuna circoscrizione e di ciascun collegio.

Una commissione di esperti, nominati dai Presidenti delle Camere, predispose le proposte per la definizione delle circoscrizioni e dei collegi, sentiti i Consigli regionali e quelli delle province autonome.

I membri del Parlamento non possono far parte della commissione.

9) La presentazione delle candidature - se non avviene da parte di partiti o gruppi politici, anche collegati tra loro, che facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti, nonchè a componenti di gruppi misti - deve essere subordinata a un numero di sottoscrizioni sensibilmente elevato rispetto ai criteri delle attuali previsioni.

Va rafforzato il divieto di presentare simboli che possano essere confusi con i simboli di gruppi già rappresentati in Parlamento.

10) Si ritiene inoltre necessario verificare meccanismi che consentano rappresentatività alle minoranze linguistiche riconosciute.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993

33^a Seduta

Presidenza del Presidente
SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9,25.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il senatore SPERONI chiede che l'esame di tutti i disegni di legge posti all'ordine del giorno della seduta odierna della Sottocommissione sia rimesso alla Commissione plenaria.

Chiarisce che tale richiesta è da porre in relazione con il perdurante atteggiamento del Governo che, attraverso un uso eccessivo della decretazione d'urgenza, contribuisce in modo determinante a rendere difficoltosa l'attività parlamentare. Si augura che questa presa di posizione possa indurre l'Esecutivo a mutare tendenza.

Il senatore SAPORITO prende atto della richiesta di cui informerà il Presidente della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993

La Sottocommissione pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato queste deliberazioni per i seguenti atti assegnati:

alle Commissioni permanenti riunite 5^a e 10^a:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM (957) (*approvato dalla Camera dei deputati*): *parere favorevole con osservazioni.*

alla 1^a Commissione permanente:

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (940) (*approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Zanone ed altri; Fini ed altri; Segni ed altri; Novelli; Pannella ed altri; Ciaffi ed altri; Mundo ed altri; La Ganga ed altri; Tiscar; Patria ed altri; Bossi ed altri; Boato ed altri; La Malfa ed altri; Signorile; Mensorio; Ferri ed altri; Mastrantuono; Tassi*): *parere favorevole con osservazioni.*

COMPAGNA ed altri. - Norme per l'elezione diretta dei sindaci e per l'elezione dei consigli comunali (354): *rinvio dell'emissione del parere.*

ZAMBERLETTI ed altri. - Norme per l'elezione diretta del sindaco e per l'elezione dei consigli comunali e delle città metropolitane secondo il sistema maggioritario (432): *rinvio dell'emissione del parere.*

SCEVAROLLI ed altri. - Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia; riforma della legge elettorale comunale e provinciale (467): *rinvio dell'emissione del parere.*

BONO PARRINO ed altri. - Norme sull'elezione diretta del sindaco (596): *rinvio dell'emissione del parere.*

alla 4^a Commissione permanente:

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 21, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi in Somalia e Mozambico (950): *parere favorevole.*

alla 6ª Commissione permanente:

Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866): *rimessione alla Commissione plenaria.*

alla 9ª Commissione permanente:

LOBIANCO ed altri. - Riforma della legislazione sul credito agrario (219): *parere favorevole.*

STEFANINI ed altri.- Riforma del credito agrario (413): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 11 febbraio 1993, ore 15

Autorizzazioni a procedere

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Florino (Doc. IV, n. 76).

COMMISSIONI 5^a e 10^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)
(10^a - Industria)

Giovedì 11 febbraio 1993, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM (957) (Approvato dalla Camera dei deputati).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 11 febbraio 1993, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale (944) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 21, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi in Somalia e Mozambico (950).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM (957) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (960).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).

- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (940) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Zanone ed altri; Fini ed altri; Segni ed altri; Novelli; Pannella ed altri; Ciaffi ed altri; Mundo ed altri; La Ganga ed altri; Tiscar ed altri; Patria ed altri; Bossi ed altri; Boato ed altri; La Malfa ed altri; Signorile; Mensorio; Ferri ed altri; Mastrantuono; Tassi).*
- PECCHIOLI ed altri. - Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (116).
- CHIARANTE ed altri. - Disposizioni sul sistema elettorale per i comuni (244).
- COMPAGNA ed altri. - Norme per l'elezione diretta dei sindaci e per l'elezione dei consigli comunali (354).
- ZAMBERLETTI ed altri. - Norme per l'elezione diretta del sindaco e per l'elezione dei Consigli comunali e delle città metropolitane secondo il sistema maggioritario (432).
- SCEVAROLLI ed altri. - Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia; riforma della legge elettorale comunale e provinciale (467).
- BONO PARRINO ed altri. - Norme sulla elezione diretta del sindaco (596).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) *(Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1ª Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992).*
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).

- SAPORITO ed altri. - Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).

VI. Esame dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica (293).
- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (904).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).
- Attuazione della risoluzione ONU n. 778 sui rapporti con l'Iraq (903).
- Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale (944) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM (957) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 11 febbraio 1993, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (916).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato (82).
- SALVATO ed altri. - Abrogazione del soggiorno obbligato (167).
- VENTRE e COVIELLO. - Abrogazione del soggiorno obbligato (566).
(Rinviati dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 21 gennaio 1993).

III. Seguito dell'Esame congiunto dei disegni di legge:

- COVI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (633).
- CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO. - Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro (873).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).

- **POSTAL** ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- **ROCCHI** ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- **LIBERTINI** ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- **PONTONE** ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- **CONDORELLI** ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461).

III. Esame del disegno di legge:

- **PROCACCI** ed altri. - Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 11 febbraio 1993, ore 9

In sede consultiva

Seguito dell'esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale (944) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 11 febbraio 1993, ore 15,30

Materie di competenza

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sullo stato di attuazione della riforma della scuola elementare.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato.

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni che il Ministro della pubblica istruzione ha reso nella seduta del 27 gennaio 1993 sul contratto tra il Ministero e l'ITALSIEL.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERICI ed altri. - Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684).
- MANZINI ed altri. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 11 febbraio 1993, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).

- BALDINI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555).
- FOSCHI ed altri. - Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, a partecipazione pubblica (634).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (910).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente della Stazione sperimentale per la seta in Milano.

Comunicazioni del Governo

- I. Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali in ordine all'esecuzione della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».
- II. Comunicazioni del Ministro del tesoro sulla situazione occupazionale nell'area metropolitana di Napoli.

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizioni di rappresentanti dell'INA.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 11 febbraio 1993, ore 15

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- SIGNORELLI ed altri. - Disciplina dei trapianti di cornea (439).
- CONDORELLI ed altri. - Norme in materia di prelievi di cornea e di parti di cadavere non facilmente deperibili (458).

- GARRAFFA e MARTELLI. - Regolamentazione degli espianti e dei trapianti di cornea (497).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 90/219/CEE sull'impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati.
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 90/220/CEE sulla emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

COMMISSIONE DI INCHIESTA
sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq
dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro

Giovedì 11 febbraio 1993, ore 9

Elezione dell'Ufficio di Presidenza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 11 febbraio 1993, ore 9

- Audizione dei rappresentanti dell'INADEL, dell'ENPAS e degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro in merito all'istituzione del nuovo ente di previdenza dei dipendenti pubblici.
- Esame del rendiconto degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro per l'esercizio 1991.